Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 13 febbraio 1982 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1 9 8 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1981, n. **906**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania . . . . Pag. 1059

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1981, n. **907**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma . . . . Pag. 1060

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1981, n. **908**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Messina . . . . Pag. 1061

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **909**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo . . . . Pag. 1061

1 9 8 2

LEGGE 10 febbraio 1982, n. **34**.

Modifica delle annotazioni da riportare negli estratti per riassunto degli atti di nascita . . . . Pag. 1062

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 25 gennaio 1982.

Finanziamento per il primo trimestre 1982 delle spese di parte corrente del Fondo sanitario nazionale . . Pag. 1063

DECRETO 2 febbraio 1982.

Autorizzazione alla Banca agricola cooperativa di Cerea a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio nell'intero territorio ove la banca medesima risulta autorizzata ad operare nel settore del credito ordinario. Pag. 1064

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 26 gennaio 1982.

Revoca della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. «Editrice La Settimana a Roma», in Roma . . . . Pag. 1064

Ministero dei trasporti

DECRETO 8 febbraio 1982.

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni bilaterali al trasporto internazionale di merci su strada disponibili per il 1982 e modalità di funzionamento della commissione consultiva di cui al decreto ministeriale 4 dicembre 1981. Pag. 1064

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

DECRETO 25 settembre 1981.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo dei Campionati mondiali di sci nautico . . . . . Pag. 1065

Ministero del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 24 dicembre 1981.

Assegnazione alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano della somma di L. 197.136.186.000, ai sensi della legge 1° luglio 1977, n. 403, per l'anno finanzario 1981. Pag. 1066

COMUNITA' EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee . . . . Pag. 1067

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 1067

Scioglimento di società cooperative . . . . Pag. 1069

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato:

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi . . . . Pag. 1071

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione alla società « Hyde Park fiduciaria S.p.a. », in Roma . . . . Pag. 1071

Ministero della pubblica istruzione: Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari alla stessa facoltà dell'Università di Torino . . . . Pag. 1071

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Autorizzazione all'Istituto di tecnica e propaganda agraria ad acquistare un appartamento . . . . Pag. 1071

Ministero del tesoro:

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico Pag. 1071

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 1072

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a cinquantasei posti di addetto alla vigilanza, nel ruolo dell'ispettorato del lavoro, da destinare agli ispettorati del lavoro aventi sede nel Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Puglia e Calabria. Pag. 1073

Ministero della difesa: Cambiamento della sede di svolgimento delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di nove sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, riservato ai marescialli in servizio permanente dell'Arma stessa . . . . Pag. 1076

Ministero della sanità: Elenchi dei primari di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia e dei primari di pneumologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148 . . . . Pag. 1077

Ospedale « Civico e benfratelli » di Palermo: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . . Pag. 1077

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 1077

REGIONI

Regione Sicilia

LEGGE 29 dicembre 1981, n. 171.

Modifiche ed integrazioni alla legislazione regionale sullo inserimento delle giovani leve di lavoro nella pubblica amministrazione . . . . Pag. 1078

LEGGE 29 dicembre 1981, n. 172.

Utilizzazione di fondi della Banca europea per gli investimenti a favore dei pescatori della provincia di Messina danneggiati dalle mareggiate del dicembre 1979-gennaio 1980. Pag. 1079

LEGGE 29 dicembre 1981, n. 173.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 82 ed interventi nel settore agricolo . . Pag. 1079

LEGGE 29 dicembre 1981, n. 174.

Partecipazione della Regione siciliana all'aumento del fondo di dotazione dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS) . . . . Pag. 1083

LEGGE 29 dicembre 1981, n. 175.

Norme riguardanti gli enti economici regionali e norme in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro e già fruenti del trattamento economico della cassa integrazione guadagni. Pag. 1083

Regione Lazio

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1981, n. 33.

Integrazione alle leggi regionali 21 ottobre 1977, n. 40, 31 ottobre 1977, n. 41 e 19 gennaio 1980, n. 5. Norme di inquadramento del personale contemplato dalla legge regionale 20 agosto 1979, n. 57, di quello vincitore dei concorsi interni di cui agli articoli 87 e 88 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, nonché di quello vincitore di concorsi pubblici . . . . Pag. 1084

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1981, n. 34.

Costituzione di una commissione consiliare di inchiesta sulla gestione dei fondi di cui alla legge regionale 29 dicembre 1978, n. 80, recante: « Provvidenze per il potenziamento ed il miglioramento degli esercizi alberghieri e degli impianti ed attrezzature complementari » ed alla legge regionale 29 dicembre 1978, n. 82, recante: « Norme di attuazione nella regione Lazio della legge nazionale 2 maggio 1976, n. 183: incremento e miglioramento degli esercizi ricettivi nonché degli impianti ed attrezzature complementari ». Pag. 1085

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1981, n. 35.

Norme transitorie in materia di edilizia scolastica. Pag. 1086

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1981, n. 36.

Orario per godere delle agevolazioni previste dalla legge regionale 20 giugno 1980, n. 73. Dimostrazione del reddito. Pag. 1086

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 luglio 1981, n. 27.

Sostituzione dell'art. 19 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 29 gennaio 1980, n. 3 . . . . Pag. 1086

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 43 DEL 13 FEBBRAIO 1982:

LEGGE 3 febbraio 1982, n. 35.

Adesione all'accordo istitutivo della Banca africana di sviluppo, adottato a Khartoum il 4 agosto 1963, nonché ai relativi emendamenti, e loro esecuzione.

LEGGE 4 febbraio 1982, n. 36.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di sede in materia di sicurezza sociale fra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale del lavoro, firmato a Roma il 29 luglio 1980.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1981, n. **906**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 176, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia, è aggiunta la seguente:

scuola di specializzazione in fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria.

Dopo l'art. 417, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria.

Scuola di specializzazione in fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria

Art. 418. — La scuola di specializzazione in fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria ha sede presso l'istituto di tisiologia e malattie dell'apparto respiratorio e conferisce il diploma di fisiopatologia e fisiokinesiterapia respiratoria.

Art. 419. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 420. — La durata della scuola è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 421. — Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso. L'ammissione alla scuola si effettua mediante concorso per titoli ed esami.

Art. 422. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia funzionale dell'apparato respiratorio;
fisiomeccanica della respirazione;
le funzioni respiratorie ai vari livelli;
le funzioni del circolo polmonare;
attività non respiratorie del polmone;
metodologia di indagine della funzionalità respiratoria;
i farmaci del respiro.

2° *Anno*:

inquadramento generale e diagnostico di patologia broncopleuropolmonare;
le alterazioni funzionali respiratorie in patologia broncopleuropolmonare;
l'insufficienza respiratoria nei suoi aspetti eziopatogenetici, clinici e terapeutici;
fisiopatologia cardio-circolatoria nei broncopneumopatici;
le alterazioni funzionali respiratorie nei vasculopatici e nei cardiopatici.

3° *Anno*:

terapia medica generale delle sindromi da disfunzione respiratoria;
terapia strumentale dell'insufficienza respiratoria;
metodologia di rieducazione funzionale respiratoria;
la rieducazione respiratoria nelle broncopneumopatie invalidanti;
terapia cardiologica e del circolo nei broncopneumopatici cronici;
terapia di urgenza nelle sindromi disfunzionali respiratorie;
prevenzione e cura dell'invalidità respiratoria.

Art. 423. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 424. — I corsi di insegnamento sono integrati da esercitazioni pratiche e nei laboratori di ricerca, da conferenze e da seminari.

Art. 425. — Al termine del corso di studi gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente in una dissertazione scritta su di un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1982
Registro n. 12 *Istruzione, foglio n.* 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1981, n. **907.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Parma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 273, 274, 275, 276 e 277, relativi alla scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica

Art. 273. — La scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica conferisce il diploma di specialista in biochimica e chimica clinica ad indirizzo diagnostico e di specialista in biochimica e chimica clinica ad indirizzo biochimico analitico.

Art. 274. — La durata del corso di studi è di quattro anni.

Art. 275. — Il numero massimo di allievi è di ventidue per anno di corso e complessivamente di ottantotto iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 276. — La scuola si articola in due indirizzi: l'uno diagnostico, l'altro biochimico-analitico. Al primo possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia, al secondo anche i laureati in medicina veterinaria, scienze biologiche, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche, scienze delle preparazioni alimentari, chimica e chimica industriale.

Art. 277. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

INDIRIZZO DIAGNOSTICO

1° *Anno*:

biochimica generale;
biologia molecolare;
biometria statistica sanitaria;
biochimica analitica I con esercitazioni;
tecnica dei prelevamenti.

2° *Anno*:

biochimica dinamica;
biochimica patologica;
chimica clinica;
elementi di ematologia diagnostica;
elementi di microbiologia diagnostica;
biochimica analitica II con esercitazioni.

3° *Anno*:

biochimica ormonale;
biochimica della riproduzione e dello sviluppo;
immunologia diagnostica;
enzimologia clinica;
organizzazione, gestione, automazione di laboratorio.

4° *Anno*:

biochimica dei tessuti e degli organi;
biochimica farmacologica e farmacocinetica;
tossicologia;
informatica medica;
elementi di istologia patologica;
elementi di legislazione sanitaria.

INDIRIZZO BIOCHIMICO-ANALITICO

1° *Anno*:

biologia generale e speciale;
biochimica generale;
biometria;
biochimica applicata con esercitazioni;
elementi di fisiopatologia.

2° *Anno*:

biochimica dinamica;
biochimica analitica e strumentale;
biochimica patologica;
chimica clinica;
laboratorio I;
raccolta, conservazione e trattamento dei campioni biologici.

3° *Anno*:

biochimica ormonale;
elementi di immunologia e tecniche immunochimiche;
enzimologia clinica;
tecniche radioisotopiche di laboratorio;
elementi di ematologia;
laboratorio II.

4° *Anno*:

biochimica dei tessuti e degli organi;
farmaci e veleni;
l'automazione in chimica clinica;
chimica clinica comparata;
informatica medica;
elementi di legislazione sanitaria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1982
Registro n. 12 *Istruzione, foglio n.* 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1981, n. **908**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923, e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

Al secondo comma dell'art. 177, relativo alla scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia, è aggiunta la seguente frase:

« Le sessioni di esami sono due, una estiva e l'altra autunnale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1982
Registro n. 12 *Istruzione, foglio n.* 30

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **909**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della Università di Palermo e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Il testo dell'art. 149, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annessa alla facoltà di medicina e chirurgia, è integrato nel senso che è aggiunta la seguente:

scuola di specializzazione in nefrologia.

Art. 2.

Dopo l'art. 201, e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in nefrologia.

Scuola di specializzazione in nefrologia

Art. 202. — La scuola di specializzazione in nefrologia ha sede presso la seconda clinica medica e conferisce il diploma di specialista in nefrologia.

Art. 203. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 204. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 205. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 206. — Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 207. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 208. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

struttura ed ultrastruttura normale del rene;
aspetti biochimici della funzione renale;
fisiologia renale;
microbiologia ed immunologia applicate alla nefrologia;
genetica applicata alla nefrologia;
semeiotica renale (1° anno).

2° *Anno*:

struttura ed ultrastruttura patologica del rene;
patologia del ricambio idroelettrolitico;
insufficienza renale;
rene e ipertensione arteriosa;
semeiotica renale (2° anno);
nefropatie tubulari.

3° *Anno*:

nefropatie glomerulari;
nefropatie interstiziali;
nefropatie vascolari;
terapia dietetica e dialitica (1° anno);
farmacologia d'interesse nefrologico.

4° *Anno*:

nefrouropatie calcolitiche, malformative e neoplastiche;
terapia dietetica e dialitica (2° anno);
fisiopatologia e clinica del trapianto renale;
aspetti di nefrologia nell'età pediatrica;
problemi chirurgici in nefrologia;
terapia medica delle nefropatie.

Art. 209. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 210. — Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in nefrologia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1982
Registro n. 12 *Istruzione, foglio n.* 44

LEGGE 10 febbraio 1982, n. 34.

Modifica delle annotazioni da riportare negli estratti per riassunto degli atti di nascita.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le annotazioni concernenti gli atti di matrimonio di cui è stata pronunciata la nullità con sentenza eseguibile nello Stato, gli atti di matrimonio per i quali la corte di appello ha emesso i provvedimenti previsti nell'articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e gli atti di matrimonio celebrati dinanzi ad un ministro del culto cattolico per i quali è stata pronunciata sentenza di annullamento della trascrizione non debbono essere riportate nell'estratto per riassunto dell'atto di nascita.

L'estratto rilasciato per la richiesta di pubblicazione ai sensi dell'articolo 97 del codice civile deve contenere le annotazioni di cui al comma precedente e la menzione che esso è rilasciato ai fini delle pubblicazioni matrimoniali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1982

PERTINI

SPADOLINI — DARIDA — ROGNONI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 25 gennaio 1982.

Finanziamento per il primo trimestre 1982 delle spese di parte corrente del Fondo sanitario nazionale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 51 della legge stessa, che prevede l'istituzione di un « Fondo sanitario nazionale » il cui importo viene stanziato, per la parte corrente, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, per la parte in conto capitale, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale dispone che dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano sono da effettuarsi con decreti dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, per la parte di rispettiva competenza;

Visto il secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833, il quale stabilisce che le somme di cui al Fondo sanitario nazionale vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) tra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari nazionali e regionali e sulla base di indici e di standards, distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale;

Visto il secondo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 663/1979, convertito in legge n. 33/1980, che stabilisce che, fino a quando non sarà approvato il piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al comma precedente, si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la proposta formulata dal Ministero della sanità in data 6 gennaio 1982;

Vista la delibera adottata dal C.I.P.E. nella seduta del 22 gennaio 1982 con la quale è stata determinata a titolo provvisorio e per il 1° trimestre 1982 in lire 5.316.914.000.000 la quota complessiva di parte corrente da assegnare a favore delle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché alle province autonome di Trento e di Bolzano, ed in L. 8.086.000.000 la quota trimestrale di parte corrente da attribuire alla C.R.I.;

Ritenuto necessario provvedere all'assegnazione per il 1° trimestre 1982 alle regioni a statuto ordinario, a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano della somma complessiva di L. 5.316.914.000.000 ed all'Associazione italiana della Croce rossa della somma di L. 8.086.000.000;

Vista la legge 26 dicembre 1981, n. 779, concernente l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1982;

Decreta:

Art. 1.

Per le finalità di cui alle premesse, è assegnata, a titolo di acconto, per il 1° trimestre 1982, alle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché alle province autonome di Trento e di Bolzano, la somma di L. 5.316.914.000.000, ripartita come appresso:

regione Piemonte	L.	389.195.500.000
regione Valle d'Aosta	»	10.214.500.000
regione Liguria	»	190.754.750.000
regione Lombardia	»	791.580.750.000
provincia autonoma di Trento	»	54.271.250.000
provincia autonoma di Bolzano	»	42.643.500.000
regione Veneto	»	445.921.000.000
regione Friuli-Venezia Giulia .	»	143.425.750.000
regione Emilia-Romagna . .	»	411.236.250.000
regione Marche	»	136.434.000.000
regione Toscana	»	371.939.750.000
regione Umbria	»	76.906.750.000
regione Lazio	»	512.018.500.000
regione Abruzzi	»	118.558.500.000
regione Campania	»	484.126.750.000
regione Molise	»	25.635.500.000
regione Puglia	»	346.130.500.000
regione Basilicata	»	49.907.750.000
regione Calabria	»	171.218.250.000
regione Sicilia	»	394.526.000.000
regione Sardegna	»	150.268.500.000
Totale . . .	L.	5.316.914.000.000

Art. 2.

Per le finalità di cui alle premesse, è assegnato per il fabbisogno finanziario del 1° trimestre 1982 alla Associazione italiana della Croce rossa l'importo di lire 8.086.000.000.

Art. 3.

E' assunto l'impegno, a carico del cap. 5941 iscritto nello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario 1982, per l'importo di lire 5.325.000.000.000 ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

E' autorizzato il versamento in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano degli importi di cui all'art. 1, per l'importo complessivo di L. 5.316.914.000.000.

E' autorizzato, inoltre, il versamento di L. 8.086.000.000 all'Associazione italiana della Croce rossa di cui al precedente art. 2.

L'onere di L. 5.325.000.000.000 graverà sul capitolo 5941, iscritto nello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario 1982.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 gennaio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1982
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 134

(735)

DECRETO 2 febbraio 1982.

Autorizzazione alla Banca agricola cooperativa di Cerea a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio nell'intero territorio ove la banca medesima risulta autorizzata ad operare nel settore del credito ordinario.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca agricola cooperativa di Cerea;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 29 dicembre 1977;

Considerato che la Banca d'Italia, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ha accertato l'idoneità della banca medesima all'esercizio di detta particolare attività creditizia, in conformità della delibera del 29 dicembre 1977;

Decreta:

La Banca agricola cooperativa di Cerea è autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nell'intero territorio ove la banca stessa risulta autorizzata ad operare nel settore del credito ordinario. L'autorizzazione deve intendersi adeguata automaticamente anche alle future variazioni di quest'ultimo ambito territoriale, previo accertamento, in caso di estensione da parte della Banca d'Italia dell'idoneità della banca interessata all'esercizio della particolare attività creditizia nella più ampia sfera territoriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(693)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 gennaio 1982.

Revoca della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Editrice La Settimana a Roma », in Roma.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale in data 17 settembre 1981 con il quale la società cooperativa a r.l. « Editrice La Settimana a Roma », con sede in Roma è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Lorenzo Arcidiacono ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la sentenza in data 17-18 giugno 1981 con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato fallita la predetta società cooperativa e nominato il dott. proc. Stefano Ruggeri curatore fallimentare;

Visto l'art. 196 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Ritenuta la necessità di provvedere alla revoca del già citato decreto ministeriale 17 settembre 1981;

Decreta:

Il decreto ministeriale 17 settembre 1981 con il quale la società cooperativa a r.l. « Editrice La Settimana a Roma », con sede in Roma è stata posta in liquidazione coatta amministrativa con nomina di un commissario liquidatore nella persona dell'avv. Lorenzo Arcidiacono, è revocato.

Roma, addì 26 gennaio 1982

Il Ministro: DI GIESI

(640)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 8 febbraio 1982.

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni bilaterali al trasporto internazionale di merci su strada disponibili per il 1982 e modalità di funzionamento della commissione consultiva di cui al decreto ministeriale 4 dicembre 1981.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive integrazioni e modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 21 settembre 1979 e 1° aprile 1980 (pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 28 settembre 1979 e n. 128 del 12 maggio 1980);

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 344 del 16 dicembre 1981);

Considerata la necessità di prestabilire i criteri essenziali per il rilascio delle autorizzazioni all'autotrasporto internazionale di merci e le modalità di funzionamento della commissione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 4 dicembre 1981;

In applicazione del disposto dell'art. 4 del decreto ministeriale 4 dicembre 1981;

Sentita la commissione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 4 dicembre 1981;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione dell'attività consultiva della commissione

Nell'ambito della competenza assegnatale dall'art. 1 del decreto ministeriale 4 dicembre 1981, la commissione limiterà l'esame delle domande di autorizzazione ai trasporti internazionali solo a quelle riferentesi a relazioni di traffico per le quali la disponibilità di permessi, a seguito di esami periodici, si presenti per l'anno inferiore alla domanda.

La commissione sarà tenuta informata sull'andamento dell'attribuzione delle autorizzazioni per le relazioni di traffico per le quali non esprime parere.

Art. 2.

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni

Ferme restando le condizioni previste al primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 4 dicembre 1981 per il conseguimento delle autorizzazioni internazionali all'autotrasporto, le autorizzazioni disponibili nel 1982 sono assegnate tenuto conto:

degli effettivi impegni di trasporto del richiedente;

del parco dei veicoli idonei al trasporto internazionale disponibili per l'effettuazione dei viaggi per i quali è chiesta l'autorizzazione;

dell'idoneità dei veicoli in disponibilità del richiedente per i trasporti da eseguire.

Le domande di assegnazione delle autorizzazioni trovano ordine di precedenza nel periodo di effettuazione dei trasporti a cui è fatto riferimento.

Costituiscono criteri di priorità nell'assegnazione delle autorizzazioni:

la localizzazione della sede principale dell'impresa nell'Italia meridionale o insulare;

la natura delle merci;

l'opportunità di consentire l'effettuazione di trasporti internazionali alle piccole imprese.

Nell'apprezzamento del parco disponibile per l'esecuzione dei trasporti sono esclusi i complessi veicolari impiegati nell'utilizzo di autorizzazioni a tempo possedute dal richiedente per qualsiasi relazione di traffico e dovrà tenersi conto della misura in cui il parco medesimo risulti impegnato nell'espletamento di viaggi autorizzati su relazioni di traffico diverse da quelle per la quale i permessi sono richiesti.

Dopo la prima assegnazione, il rilascio di autorizzazioni rimane condizionato dall'utilizzo da parte del richiedente delle autorizzazioni a viaggio allo stesso rilasciate per la medesima relazione di traffico.

Art. 3.

Rilascio anticipato di autorizzazioni

In via eccezionale, nei casi di comprovata urgenza e con particolare riguardo alla deperibilità della merce da trasportare, possono essere rilasciate autorizzazioni a viaggio, senza il preventivo parere della commissione, in numero non eccedente i veicoli disponibili ai sensi del precedente art. 2.

La commissione sarà subito informata del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma precedente e, ove ne ravvisi l'opportunità, potrà fornire all'amministrazione elementi per la formulazione di criteri di massima.

Art. 4.

Costituzione e funzionamento della commissione consultiva

La commissione si riunisce in Roma, presso il Ministero dei trasporti, in unica convocazione, mediante fonogramma indirizzato ai membri della stessa almeno tre giorni prima della riunione.

I membri della commissione possono farsi sostituire nella riunione dal proprio supplente e il presidente da un sostituto designato di volta in volta.

Qualora la commissione non risulti validamente costituita ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 4 dicembre 1981, la Direzione generale M.C.T.C. decide senza il previsto parere sulle domande di autorizzazione all'ordine del giorno della riunione.

La commissione sarà comunque tenuta informata delle decisioni adottate.

Per quanto non previsto e per quanto non incompatibile con il presente decreto, si applicano le norme che regolano la procedura di rilascio di autorizzazioni emanate in applicazione del decreto ministeriale 21 settembre 1979 e decreto ministeriale 1° aprile 1980.

Roma, addì 8 febbraio 1982

Il Ministro: BALZAMO

(747)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 25 settembre 1981.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo dei Campionati mondiali di sci nautico.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1980, n. 573, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1981, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1527 del 15 settembre 1981;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un biglietto postale da L. 150, celebrativo dei Campionati mondiali di sci nautico.

Il biglietto è stampato in offset, su carta bianca da 75 grammi per metro quadrato; formato del biglietto chiuso: cm 14,8 × 10,5; tiratura: ottocentomila esemplari; policromia, ottenuta con sette colori.

Il biglietto si presenta in tre sezioni ripiegate.

La sezione superiore, munita di tre lembi gommati per la chiusura, reca, in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura, che comprende una composizione raffigurante uno sciatore in gara, la leggenda « CAMPIONATI MONDIALI DI SCI NAUTICO », la parola « ITALIA » e l'indicazione del valore, « 150 »; a sinistra, la leggenda « BIGLIETTO POSTALE » e l'emblema della manifestazione. La sezione è completata da tre righe ed un riquadro con le indicazioni « C.A.P. », « LOCALITÀ » e « SIGLA PROV. » per l'indirizzo del destinatario, il tutto in colore giallo.

La sezione centrale, reca, in turchese, « MITTENTE », « VIA », « N° », « C.A.P. », «(LOCALITÀ) » e « SIGLA PROVINCIA » con linee punteggiate.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1981

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1982
Registro n. 1 Poste, foglio n. 158

(560)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 24 dicembre 1981.

Assegnazioni alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano della somma di L. 197.136.186.000, ai sensi della legge 1° luglio 1977, n. 403, per l'anno finanziario 1981.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge n. 356/76 recante nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge n. 403/77 recante provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola nelle regioni;

Visto l'art. 28 della legge 30 marzo 1981, n. 119 con il quale, implicitamente, viene elevato lo stanziamento recato dall'art. 1 della citata legge n. 403/77, per l'esercizio 1981, da lire 300 miliardi a lire 450 miliardi;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677, i quali dispongono la decurtazione delle autorizzazioni di spesa, per l'anno 1981, di cui all'art. 1 della legge n. 403/77 - rispettivamente di lire 170.363.814.000 per le quote spettanti alle regioni a statuto ordinario e di L. 82.500.000.000 per le quote spettanti alle regioni a statuto speciale;

Vista la legge di bilancio n. 164/81;

Vista la delibera CIPE del 16 dicembre 1981, con la quale viene assegnata, alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, la somma di L. 197.136.186.000, per le finalità di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 403/77;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La disponibilità di L. 197.136.186.000, per l'anno finanziario 1981, è impegnata, per le finalità indicate in preambolo, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

	Importi in lire
1) *Regioni a statuto ordinario*:	
Piemonte	7.907.813.000
Liguria	3.064.913.000
Lombardia	10.684.861.000
Veneto	12.005.652.000
Emilia-Romagna	12.750.714.000
Toscana	9.855.133.000
Umbria	5.266.231.000
Marche	5.452.496.000
Lazio	12.107.251.000
Abruzzo	9.330.203.000
Molise	6.349.957.000
Campania	22.080.917.000
Puglia	23.825.039.000
Basilicata	12.395.116.000
Calabria	16.255.890.000
2) *Regioni a statuto speciale*:	
Valle d'Aosta	749.146.506
Trento	1.653.288.841
Bolzano	1.859.949.946
Friuli-Venezia Giulia	1.795.368.351
Sicilia	11.007.287.111
Sardegna	8.767.597.385
3) *Riserva dell'1% al Friuli-Venezia Giulia*	1.971.361.860
Totale	197.136.186.000

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio finanziario 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 dicembre 1981

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1982
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 71

(541)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 237/82 del Consiglio, del 26 gennaio 1982, concernente la conclusione dell'accordo relativo alla adesione della Repubblica dello Zimbabwe alla seconda convenzione ACP-CEE.

Pubblicato nel n. L 24 *del* 30 *gennaio* 1982.

(24/C)

Regolamento (CEE) n. 238/82 della commissione, del 1° febbraio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 239/82 della commissione, del 1° febbraio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 240/82 della commissione, del 28 gennaio 1982, relativo al regime da applicare alle importazioni in Francia di alcuni prodotti tessili originari di Macao.

Regolamento (CEE) n. 241/82 della commissione, del 1° febbraio 1982, relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi alle Comore a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 242/82 della commissione, del 1° febbraio 1982, relativo ad una nuova gara per la mobilitazione di frumento duro alla Lega delle società della Croce Rossa a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 243/82 della commissione, del 1° febbraio 1982, relativo ad una nuova gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani lunghi alla Somalia a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 244/82 della commissione, del 1° febbraio 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle altre piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento, della voce 69.08 della tariffa doganale comune, originari della Tailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 245/82 della commissione, del 1° febbraio 1982, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 246/82 della commissione, del 1° febbraio 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 247/82 della commissione, del 1° febbraio 1982, recante sospensione temporanea della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione del burro.

Pubblicati nel n. L 25 *del* 2 *febbraio* 1982.

(25/C)

Regolamento (CEE) n. 248/82 della commissione, del 2 febbraio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 249/82 della commissione, del 2 febbraio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 250/82 della commissione, del 29 gennaio 1982, che impone un dazio antidumping provvisorio su alcuni tubi di acciaio saldati originari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 251/82 della commissione, del 2 febbraio 1982, che fissa, per il primo trimestre 1982, il quantitativo di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali.

Regolamento (CEE) n. 252/82 della commissione, del 2 febbraio 1982, che fissa le quantità di carni bovine congelate, destinate alla trasformazione, che possono essere importate a condizioni speciali per il primo trimestre 1982.

Regolamento (CEE) n. 253/82 della commissione, del 2 febbraio 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 236/82 della commissione, del 29 gennaio 1982, che proroga le misure di salvaguardia alla importazione di piante vive in Grecia (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 22 del 30 gennaio 1982).

Pubblicati nel n. L 26 *del* 3 *febbraio* 1982.

(26/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 22 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Klopman International di Frosinone, è prolungata al 21 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Dyrup & Co. S.r.l. di Casoria, in liquidazione, è prolungata al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfatex, Betatex, Gammatex e Deltatex di Bitti (Nuoro), è prolungata al 28 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfatex, Betatex, Gammatex, Deltatex di Bitti (Nuoro), è prolungata al 24 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Elgam S.a.s. di Marconi Marco e Antonio & C., con sede in Recanati

e stabilimento in Loreto, è prolungata al 21 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove iniziative per l'occupazione - N.I.O., con sede in Licata, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 aprile 1981 al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calabro Lombarda Industriale, con sede e stabilimento in Crevacuore (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 aprile 1981 all'11 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pep Rose di Borgomanero (Novara), è prolungata all'8 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pep Rose di Borgomanero (Novara), è prolungata all'8 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Miniera e Fonderia di Villasalto (Cagliari) - Gruppo SAMIM S.p.a., è prolungata al 31 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Miniera e Fonderia di Villasalto (Cagliari) - Gruppo SAMIM S.p.a., è prolungata al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cerro Maggiore, con sede in Milano e stabilimento in Cerro Maggiore, è prolungata al 22 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cerro Maggiore, con sede in Milano e stabilimento in Cerro Maggiore, è prolungata al 20 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquigas, con sede in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1981 al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pau Pla di Gambolò (Pavia) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 maggio 1981 all'8 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Philips, con sede in Milano e stabilimento in Monza ed area Milanese è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 agosto 1981 al 21 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 22 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. P.A.C. di Lanciano (Chieti), è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pozzani, stabilimento di Chiuppano (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1981 al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CEAT Pneumatici, con sede legale ed amministrativa in Torino, stabilimenti a Settimo Torinese (Torino) ed Anagni (Frosinone), sede centrale e uffici di vendita a Torino e filiali periferiche, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 novembre 1981 al 9 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filiberti, con sede in Cavaria (Varese) e stabilimenti a Cavaria e Caiello (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 ottobre 1981 al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Itali Cremona, con sede in Gazzada (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 novembre 1981 al 9 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra

indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sud Pneus di Piero La Pera S.a.s. di Crotone, è prolungata al 20 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gardella, con sede in Genova e stabilimento a Serra Riccò (Genova), è prolungata al 18 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gardella, con sede in Genova e stabilimento a Serra Riccò (Genova), è prolungata al 17 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vianini Industria, con sede in Roma e stabilimento di Ginosa (Taranto), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1981 al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine Romanazzi di Roma è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 luglio 1981 al 10 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pastore Angelo, con sede e stabilimento in Pisticci Scalo (Matera), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 aprile al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sorgente Appia di Roma ora Appia S.p.a., stabilimento di Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 febbraio 1981 al 9 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sapel S.p.a. Industria Tessile di Montorio Veronese (Verona) ora Sapel Industriale S.r.l., è prolungata al 23 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A. Paoletti, con sede in Castiglione della Pescaia e filiali in Ferrara, Ascoli Piceno, Ancona, Bari, Foggia, Taranto, Cagliari, Firenze, Arezzo, Pisa, Savona, Perugia, Salerno, Catania, Palermo, Messina, Ragusa, Siracusa, Trapani, Potenza, R. Calabria, Cosenza, Roma, Latina, Torino, Udine, Padova e Treviso, è prolungata al 10 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Photovox di Mario Rossi, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 6 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Photovox di Mario Rossi, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 6 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(722)

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 7 gennaio 1982 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di consumo tra Telefonici a r.l. con sede in Ancona costituita per rogito Scoccianti in data 17 aprile 1973, rep. 9125, reg. soc. 5825;

società cooperativa edilizia Belvedere Dorico a r.l. con sede in Ancona costituita per rogito Sabatini in data 21 ottobre 1974, rep. 99418, reg. soc. 6389;

società cooperativa edilizia Piccola Casa a r.l. con sede in Castelplanio (Ancona) costituita per rogito Covello in data 4 marzo 1964, rep. 5871, reg. soc. 3986;

società cooperativa edilizia Monterosso a r.l. con sede in Sassoferrato (Ancona) costituita per rogito Schippa in data 24 marzo 1971, rep. 592, reg. soc. 5204;

società cooperativa edilizia Salpaancore a r.l. con sede in Senigallia (Ancona) costituita per rogito Poeti in data 1° settembre 1973, rep. 35735, reg. soc. 5937;

società cooperativa di produzione e lavoro Centofiori a r.l. con sede in Macerata costituita per rogito Cardarelli in data 13 gennaio 1977, rep. 49333, reg. soc. 2552;

società cooperativa agricola Produttori agricoli COO.P.A., a r.l. con sede in Macerata costituita per rogito Alessandrini Calisti in data 13 dicembre 1974, rep. 7520, reg. soc. 2138;

società cooperativa edilizia Speranza a r.l. con sede in Civitanova Marche (Macerata) costituita per rogito Marchesini in data 13 marzo 1972, rep. 26061, reg. soc. 1729;

società cooperativa edilizia Recineti a r.l. con sede in Recanati (Macerata) costituita per rogito Grassi in data 19 settembre 1974, rep. 12179, reg. soc. 2111;

società cooperativa edilizia Domus Sarnanese a r.l. con sede in Sarnano (Macerata) costituita per rogito Gianferro in data 6 maggio 1971, rep. 1000/554, reg. soc. 1643;

società cooperativa edilizia Edilfamiglia a r.l. con sede in Sarnano (Macerata) costituita per rogito Liuzzi in data 22 aprile 1970, rep. 756, reg. soc. 1584;

società cooperativa edilizia Domus et Labor a r.l. con sede in Visso (Macerata) costituita per rogito Gianferro in data 6 aprile 1973, rep. 2765, reg. soc. 312;

società cooperativa edilizia Curzio Rufo a r.l. con sede in Ascoli Piceno costituita per rogito Guidi in data 25 luglio 1963, rep. 5469/942, reg. soc. 1862;

società cooperativa edilizia Habitat 12, a r.l. con sede in Ascoli Piceno costituita per rogito Guidi in data 11 ottobre 1973, rep. 20082/3643, reg. soc. 2381;

società cooperativa edilizia Habitat 10 a r.l. con sede in Ascoli Piceno costituita per rogito Guidi in data 7 settembre 1973, rep. 19985/3622, reg. soc. 2370;

società cooperativa edilizia Habitat 8 a r.l. con sede in Ascoli Piceno costituita per rogito Guidi in data 2 febbraio 1973, rep. 19220/3522, reg. soc. 2286;

società cooperativa edilizia Habitat 1, a r.l. con sede in Ascoli Piceno costituita per rogito Guidi in data 20 novembre 1972, rep. 18830/3408, reg. soc. 2266;

società cooperativa edilizia Nuova Era a r.l. con sede in Ascoli Piceno costituita per rogito Ciociola in data 10 marzo 1973, rep. 16821/5074, reg. soc. 2308;

società cooperativa edilizia Icona a r.l. con sede in Acquasanta Terme (Ascoli Piceno) costituita per rogito Silenzi in data 27 maggio 1975, rep. 2265/1393, reg. soc. 2616;

società cooperativa edilizia il Mare a r.l. con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) costituita per rogito Ciociola in data 30 ottobre 1972, rep. 16390/4791, reg. soc. 2243;

società cooperativa edilizia Madonna del Soccorso a r.l. con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) costituita per rogito Ciociola in data 30 ottobre 1972, rep. 16392/4793, reg. soc. 2244;

società cooperativa edilizia Verde 2000 a r.l. con sede in Pagliare del Tronto frazione di Spinetoli (Ascoli Piceno) costituita per rogito Bracciolani in data 24 gennaio 1976, repertorio 31409/12559, reg. soc. 2742;

società cooperativa edilizia Copanile a r.l. con sede in Venarotta (Ascoli Piceno) costituita per rogito Ciociola in data 18 maggio 1974, rep. 17998/5686, reg. soc. 2515;

società cooperativa agricola Dei Campioli a r.l. con sede in Barchi (Pesaro), costituita per rogito Barile in data 22 maggio 1976, rep. 42398/4773, reg. soc. 2583;

società cooperativa edilizia Marinai a r.l. con sede in Fano (Pesaro) costituita per rogito De Martino in data 2 marzo 1976, rep. 5336/762, reg. soc. 2525;

società cooperativa di produzione e lavoro Mobilificio Marecchiese a r.l. con sede in Novafeltria (Pesaro) costituita per rogito Giglioli in data 31 luglio 1974, rep. 4410/1644, reg. soc. 2225;

società cooperativa agricola Tabacchicoltori Pesaresi a r.l. con sede in Urbania (Pesaro) costituita per rogito Riccardi in data 6 dicembre 1973, rep. 4401/1413, reg. soc. 655;

società cooperativa edilizia Costruzione appartamenti popolari - C.A.P. - a r.l. con sede in Potenza Picena (Macerata) costituita per rogito Fanti in data 12 febbraio 1974, rep. 5327, reg. soc. 2017;

società cooperativa edilizia Il Carpaccio a r.l. con sede in Milano costituita per rogito Notari in data 11 ottobre 1973, rep. 52363/1645, reg. soc. 156495;

società cooperativa edilizia La Cittadella a r.l. con sede in Milano costituita per rogito Lainati in data 26 novembre 1973, rep. 404856/23503, reg. soc. 156221;

società cooperativa edilizia Marmolada a r.l. con sede in Milano costituita per rogito Lainati in data 11 aprile 1974, rep. 409675/23972, reg. soc. 159269;

società cooperativa edilizia Rododendro a r.l. con sede in Milano costituita per rogito Notari in data 13 maggio 1975, rep. 2333/56886, reg. soc. 165029;

società cooperativa edilizia La Terza a r.l. con sede in Baranzate di Bollate (Milano) costituita per rogito Cassaniga in data 6 maggio 1970, rep. 6638/726, reg. soc. 142815;

società cooperativa edilizia L'Alternativa a r.l. con sede in Pessano con Bornago (Milano) costituita per rogito Notari in data 13 giugno 1972, rep. 31334, reg. soc. 6911/149891;

società cooperativa edilizia Filippo Turati a r.l. con sede in Cinisello Balsamo (Milano) costituita per rogito Massari in data 17 settembre 1968, rep. 50519/758, reg. soc. 6209;

società cooperativa edilizia Edificatrice Elettra a r.l. con sede in Lissone (Milano) costituita per rogito Lovisetti in data 18 luglio 1972, rep. 210864, reg. soc. 8484;

società cooperativa edilizia «Monsignor Romeo Fiorenzuola» a r.l. con sede in Maleo (Milano) costituita per rogito Notari in data 15 maggio 1971, rep. 13930, reg. soc. 1828;

società cooperativa edilizia Pioltello Due a r.l. con sede in Pioltello (Milano) costituita per rogito Daelli in data 29 marzo 1974, rep. 44239/13619, reg. soc. 158988;

società cooperativa di consumo Circolo del Cavon a r.l. con sede in S. Giuliano Milanese (Milano) costituita per rogito Raja in data 18 gennaio 1968, rep. 57640/2129, reg. 7462, soc. 134914;

società cooperativa edilizia «Edilizia del Sud» a r.l. con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) costituita per rogito Ventura in data 12 novembre 1972, rep. 5607/808, reg. soc. 8822;

società cooperativa edilizia S. Margherita a r.l. con sede in Settimo Milanese (Milano) costituita per rogito Notari in data 10 luglio 1970, rep. 99/2245, reg. soc. 143536;

società cooperativa edilizia Il Pino a r.l. con sede in Vermezzo (Milano) costituita per rogito Notari in data 30 ottobre 1971, rep. 20951, reg. soc. 147530;

società cooperativa edilizia La Quercia a r.l. con sede in Vermezzo (Milano) costituita per rogito Notari in data 30 ottobre 1971, rep. 20950, reg. soc. 147555;

società cooperativa edilizia «Edificatrice Rodenese» a r.l. con sede in Bergamo costituita per rogito Anselmo in data 21 dicembre 1969, rep. 23805, reg. soc. 6911;

società cooperativa edilizia Rosalba a r.l. con sede in Bergamo costituita per rogito Patanè in data 10 maggio 1972, rep. 18378, reg. soc. 7851;

società cooperativa edilizia Rossella a r.l. con sede in Bergamo costituita per rogito Nosari in data 22 novembre 1968, rep. 92081, reg. soc. 6465;

società cooperativa Mista fra Lavanderie, Tintorie e Stirerie Artigiane di Bergamo e Provincia a r.l. con sede in Bergamo costituita per rogito Leidi in data 15 febbraio 1975, rep. 24818, reg. soc. 10111;

società cooperativa edilizia Maresana a r.l. con sede in Bergamo costituita per rogito Marinelli in data 14 giugno 1972, rep. 230806/3498, reg. soc. 7864;

società cooperativa edilizia S. Margherita a r.l. con sede in Brembate (Bergamo) costituita per rogito Squillaci in data 23 dicembre 1974, rep. 1770, reg. soc. 9891;

società cooperativa edilizia La Famiglia a r.l. con sede in Brignano G. D'Adda (Bergamo) costituita per rogito Zanconti in data 27 marzo 1971, rep. 26110, reg. soc. 7462;

società cooperativa edilizia Quadrifoglio a r.l. con sede in Calolziocorte (Bergamo) costituita per rogito Manfredi in data 16 marzo 1972, rep. 2969, reg. soc. 7756;

società cooperativa di consumo «Cooperativa Enal S. Rocco di Filago» a r.l. con sede in Filago (Bergamo) costituita per rogito Patanè in data 23 marzo 1975, rep. 21702/13391, reg. soc. 10263;

società cooperativa edilizia Oscar a r.l. con sede in Gorlago (Bergamo) costituita per rogito Patanè in data 4 agosto 1973, rep. 19889, reg. soc. 8782;

società cooperativa edilizia Bel Sito a r.l. con sede in Lovere (Bergamo) costituita per rogito Boni in data 16 febbraio 1973, rep. 70767, reg. soc. 8394;

società cooperativa edilizia Eten a r.l. con sede in Parre (Bergamo) costituita per rogito Anselmo in data 28 novembre 1973, rep. 35668, reg. soc. 9037;

società cooperativa di consumo Centro Sociale Ricreativo a r.l. con sede in Trescore (Bergamo) costituita per rogito Luosi in data 27 luglio 1972, rep. 982, reg. soc. 7945;

società cooperativa edilizia Leonardo da Vinci a r.l. con sede in Rovigo costituita per rogito Borromeo in data 10 aprile 1962, rep. 20791, reg. soc. 916;

società cooperativa edilizia Acli Casa Genil del Turco a r.l. con sede in Fenil del Turco di Rovigo costituita per rogito Fabbri in data 12 luglio 1974, rep. 19012, reg. soc. 1967;

società cooperativa edilizia Alessia a r.l. con sede in Adria (Rovigo) costituita per rogito Stoppa in data 13 aprile 1976, rep. 35594, reg. soc. 2208;

società cooperativa edilizia Hatria a r.l. con sede in Adria (Rovigo) costituita per rogito Fabbri in data 11 aprile 1968, rep. 9982, reg. soc. 1357;

società cooperativa di produzione e lavoro fra Lavoratori in genere a r.l. con sede in Badia Polesine (Rovigo) costituita per rogito Cernigliano in data 29 gennaio 1964, rep. 38323, reg. soc. 1082;

società cooperativa edilizia Altopolesana a r.l. con sede in Castelmassa (Rovigo) costituita per rogito Stoppa in data 29 maggio 1973, rep. 28607, reg. soc. 1823;

società cooperativa edilizia La Sampietrese a r.l. con sede in Castelnuovo Bariano (Rovigo) costituita per rogito Stoppa in data 6 marzo 1970, rep. 20613, reg. soc. 1539;

società cooperativa edilizia Casa Rinascita a r.l. con sede in Ceneselli (Rovigo) costituita per rogito Cernigliano in data 10 aprile 1972, rep. 59307, reg. soc. 1694;

società cooperativa edilizia Casa a r.l. con sede in Ceneselli (Rovigo) costituita per rogito Cernigliano in data 10 aprile 1972, rep. 59308, reg. soc. 1693;

società cooperativa edilizia Frattense a r.l. con sede in Fratta Polesine (Rovigo) costituita per rogito Viscardini in data 7 marzo 1975, rep. 28, reg. soc. 2052;

società cooperativa di produzione e lavoro Autotrasporti a r.l. con sede in Lendinara (Rovigo) costituita per rogito Del Mercato in data 2 novembre 1959, rep. 8416, reg. soc. 786;

società cooperativa edilizia S. Fausto a r.l. con sede in Pontecchio Polesine (Rovigo) costituita per rogito Castellani in data 8 febbraio 1973, rep. 3283, reg. soc. 2785.

(321)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Alessandria:

« 84-AL »: Scalcabarozzi Mario, in Valenza;
« 276-AL »: Bonzano Oreste - Anagni e Ferrarsi S.n.c., in Valenza;
« 779-AL »: Volpi Dante, in Mirabello;
« 970-AL »: Laborart di Pessi e Gandino, in Valenza;
« 1135-AL »: B. C. D. di Castellano & dell'Ayra, in Valenza;
« 1458-AL »: Pastore Alfredo, in Valenza;
« 1758-AL »: Amelotti Giuseppe Enrico, in Alessandria;
« 2226-AL »: Lombardi Oscar, in Valenza;
« 2290-AL »: « C. M. », in Valenza;
« 2291-AL »: Cavallero Bruno, in Valenza;
« 2343-AL »: Piccardi Giuseppe, in Valenza;
« 2482-AL »: Frascardo Sergio, in Vignale Monferrato;
« 2503-AL »: Pieroni Lino, in Valenza.

Provincia di Arezzo:

« 154-AR » Targor di Santucci Marta, in Arezzo;
« 257-AR » « L.A.M. » S.n.c. di Caposciutti Federico, in Civitella Chiana;
« 260-AR »: « Alfa Preziosi » di Onali Marcello in Arezzo.

Provincia di Genova:

« 180-GE »: Fabiano Bijoux di Addabbo Gianfranco.

Provincia di Macerata:

« 15-MC »: Porcedda Flavia, in Portorecanati.

Provincia di Milano:

« 634-MI »: Johannes S.r.l., in Milano;
« 924-MI »: Piatti Franco, in Milano;
« 970-MI »: Broggi Egidio, in Milano.

Provincia di Vicenza:

« 815-VI »: Ceranto Maria Grazia, in Castelgomberto;
« 882-VI »: Italsilver di Girotto Alberto, in Caldogno;
« 1013-VI »: Canella Osvaldo, in Vicenza;
« 1016-VI »: Maistrello Tarcisio, in Vicenza;
« 1036-VI »: I.C.O.LAV.MET. Preziosi di Albanese Franco, in Barbarano Vicentino;
1092-VI »: Canella Roberto, in Vicenza.

(725)

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione alla società « Hyde Park fiduciaria S.p.a. », in Roma.

Con decreto 15 gennaio 1982 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto, con il Ministro di grazia e giustizia, è stata revocata, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, rilasciata con decreto ministeriale 25 ottobre 1974, alla società « Hyde Park fiduciaria S.p.a. » in Roma.

(724)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari alla stessa facoltà dell'Università di Torino.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1981 il posto di assistente ordinario, già assegnato alla prima cattedra di medicina legale e delle assicurazioni della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343, e trasferito con delibera della predetta facoltà del 12 maggio 1978 alla seconda cattedra omonima, è attribuito, unitamente alla titolare dott.ssa Marina Turletti, alla seconda cattedra omonima della stessa facoltà dell'Università di Torino.

L'effetto del trasferimento decorre dalla stessa data del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1982, registro n. 7, foglio n. 395.

(683)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione all'Istituto di tecnica e propaganda agraria ad acquistare un appartamento

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1981, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1981, registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 298, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, l'Istituto di tecnica e propaganda agraria, in Roma, è stato autorizzato ad acquistare al prezzo di L. 60.200.000 l'appartamento ubicato in Roma, via Fabio Massimo n. 72.

(730)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 3

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1092 Mod. 25/A D.P. — Data: 27 luglio 1981. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale debito pubblico. — Intestazione: Colabella Nicolino nato a Bonefro (Campobasso) il 25 aprile 1944. — Titoli del debito pubblico: al portatore 1. — Capitale: L. 100.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(685)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 28

Corso dei cambi del 10 febbraio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1264,550	1264,550	1264,50	1264,550	1264,50	1264,50	1264,450	1264,550	1264,550	1264,55
Dollaro canadese	1041,850	1041,850	1042 —	1041,850	1041 —	1041,90	1042 —	1041,850	1041,850	1041,85
Marco germanico	534,630	534,630	534,75	534,630	534,25	534,50	534,400	534,630	534,630	534,65
Fiorino olandese	487,040	487,040	487,50	487,040	487 —	487,05	487,090	487,040	487,040	487,05
Franco belga	31,331	31,331	31,35	31,331	31,32	31,30	31,345	31,331	31,331	31,35
Franco francese	210,530	210,530	210,25	210,530	210,40	210,45	210,470	210,530	210,530	210,55
Lira sterlina	2340,600	2340,600	2342,50	2340,600	2339 —	2340,35	2340,200	2340,600	2340,600	2340,60
Lira irlandese	1881 —	1881 —	1882 —	1881 —	1878 —	—	1881 —	1881 —	1881 —	—
Corona danese	163,040	163,040	163,25	163,040	163 —	163 —	162,970	163,040	163,040	163 —
Corona norvegese	212,040	212,040	212,30	212,040	212 —	212,05	212 —	212,040	212,040	212,05
Corona svedese	219,410	219,410	219,10	219,410	219,36	219,50	219,580	219,410	219,410	219,40
Franco svizzero	666,610	666,610	666,75	666,610	666,25	666,75	667 —	666,610	666,610	666,60
Scellino austriaco	76,180	76,180	76,20	76,180	76,15	76,15	76,170	76,180	76,180	76,20
Escudo portoghese	18,290	18,290	18,37	18,290	18,26	18,25	18,200	18,290	18,290	18,30
Peseta spagnola	12,635	12,635	12,63	12,635	12,63	12, 5	12,652	12,635	12,635	12,65
Yen giapponese	5,355	5,355	5,3650	5,355	5,35	5,35	5,355	5,355	5,355	5,35
E.C.U.	1308,810	1308,810	1308,81	13 8,810	—	—	1 08,810	1308,810	1308,810	—

Media dei titoli del 10 febbraio 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	36,275
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,725
» 5,50 % » » 1968-83	90,125
» 5,50 % » » 1969-84	83,650
» 6 % » » 1970-85	76,700
» 6 % » » 1971-86	73 —
» 6 % » » 1972-87	75 —
» 9 % » » 1975-90	74,100
» 9 % » » 1976-91	69,450
» 10 % » » 1977-92	77,625
» 12 % (Beni Esteri 1980)	64,350
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,275
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	87,925
» » » Ind. 1- 3-1980/82	99,775
» » » » 1- 5-1979/82	99,625
» » » » 1- 5-1980/82	99,525
» » » » 1- 6-1980/82	99,475
» » » » 1- 7-1979/82	99,600
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1980/82	99,625
» » » » 1- 8-1980/82	99,725
» » » » 1-10-1979/82	99,300
» » » » 1-10-1980/82	99,325
» » » » 1-12-1980/82	99,275
» » » » 1- 1-1980/83	99,825
» » » » 1-10-1980/83	99,025
» » » » 1- 3-1981/84	98,800
» » » » 1- 4-1981/84	98,875
» » » » 1- 6-1981/84	99 —
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	98,425
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	98,875
» » » 15 % 1- 1-1983	96,850
» » » 18 % 1- 7-1983	99,850
» » » 12 % 1-10-1983	88,150
» » » 12 % 1- 1-1984	87,250
» » » 12 % 1- 4-1984	85,250
» » » 12 % 1-10-1984	83,350
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 febbraio 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1264,500
Dollaro canadese	1041,925
Marco germanico	534,515
Fiorino olandese	487,065
Franco belga	31,338
Franco francese	210,500
Lira sterlina	2340,400
Lira irlandese	1881 —
Corona danese	163,005
Corona norvegese	212,020
Corona svedese	219,495
Franco svizzero	666,805
Scellino austriaco	76,175
Escudo portoghese	18,245
Peseta spagnola	12,643
Yen giapponese	5,355
E.C.U.	1308,810

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a cinquantasei posti di addetto alla vigilanza, nel ruolo dell'ispettorato del lavoro, da destinare agli ispettorati del lavoro aventi sede nel Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Puglia e Calabria.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957; n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;
Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1336;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1975, n. 305;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1971, registro n. 12 Lavoro, foglio n. 37, concernente le nuove piante organiche del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1981, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1981, registro n. 13, foglio n. 292 con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di ammissione per il personale della carriera esecutiva degli addetti alla vigilanza nel ruolo dell'ispettorato del lavoro e degli addetti al servizio avviamento dei lavoratori degli U.L.M.O.;
Visto l'art. 28-*ter* del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito nella legge 6 agosto 1981, n. 432, con il quale le amministrazioni dello Stato, in deroga al disposto del comma dell'articolo 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono autorizzate a bandire pubblici concorsi;
Visto l'art. 26-*quinques*, secondo comma, della legge 29 febbraio 1980 n. 33, che prevede la riserva del 50% dei posti disponibili presso le amministrazioni dello Stato in favore dei giovani, di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285;
Accertata la disponibilità dei posti nel ruolo organico della carriera degli addetti alla vigilanza dell'ispettorato del lavoro;
Ritenuto di dover bandire un concorso circoscrizionale pubblico per esami ad addetto alla vigilanza in prova nel ruolo del personale della carriera degli addetti alla vigilanza per far fronte alle esigenze di funzionamento degli ispettorati del lavoro aventi sede nel Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Puglia e Calabria;
Considerato che i posti vacanti presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bolzano, per la cui copertura vige una particolare disciplina (decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752) sono regolarmente accantonati;

Decreta:

Art. 1.
Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a cinquantasei posti di addetto alla vigilanza in prova nel ruolo dell'ispettorato del lavoro, da destinare agli ispettorati del lavoro aventi sede nel Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Puglia e Calabria, e ripartiti come segue:

Piemonte	n. 7
Emilia-Romagna	» 6
Campania	» 6
Lombardia	» 7
Toscana	» 6
Puglia	» 7
Veneto	» 7
Lazio	» 5
Calabria	» 5

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media, ecc., o altro titolo equipollente);
2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti) e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;
3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
4) godimento dei diritti politici, o non essere incorsi in alcuna delle cause che ne impediscono il possesso;
5) buona condotta;
6) idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego;
7) assolvimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

b) dei candidati che, già sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti.

Art. 2.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Via Flavia n. 6 - 0010 Roma - redatte su carta da bollo da L. 3.000, secondo lo schema allegato (allegato 1) al presente decreto, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al predetto indirizzo entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano anche prodotte in tempo utile se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

a) il cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia stata dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del predetto limite);

c) il domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

d) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica Amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

l) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito delle circoscrizioni per le quali concorrono;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Le domande che non contengano l'esatta indicazione del concorso, al quale i candidati intendano partecipare, come indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a riceverla.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione si riserva di accertare, prima della formazione della graduatoria definitiva, l'autenticazione della firma nonché le dichiarazioni del candidato circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente art. 1.

Art. 3.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.
Prove di esame

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, una prova pratica ed un colloquio, secondo il programma riportato nell'allegato 2 al presente bando.

Per le prove scritte saranno assegnate ai candidati quattro ore di tempo.

Le prove scritte del concorso di cui al precedente art. 1 *avranno luogo, con inizio alle ore* 8, *a Roma, nei giorni* 6, 7 *e* 8 *settembre* 1982 *presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, n.* 4, *salva la facoltà di istituire altre sedi ed altro calendario di esame, in relazione al numero degli aspiranti. In questo ultimo caso ai candidati sarà data comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.*

I candidati che abbiano presentato la domanda e ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica, senza alcun preavviso, nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, per sostenere le prove predette.

La prova pratica di dattilografia e quella orale avranno luogo presso la sede e nei giorni che il Ministero stabilirà successivamente e che saranno portati a conoscenza dei singoli candidati unitamente alla comunicazione di cui al successivo art. 5, secondo comma.

Art. 5.
Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova pratica di dattilografia ed al colloquio i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle predette prove viene data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerle.

Sono ammessi al colloquio che ha luogo nella stessa seduta di esame, i candidati che abbiano riportato nella prova pratica di dattilografia la votazione di almeno sei decimi.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga in esso la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica e al colloquio, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con i voti riportati, distintamente, nella prova pratica di dattilografia e nel colloquio.

Art. 6.
Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine di giorni trenta indicato al comma precedente.

I titoli si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 7.
Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con ecreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori si terrà conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.
Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposito avviso, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto per la ammissione al concorso di cui al presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare in sua vece, il certificato, in carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti il diploma. In tal caso il certificato sostitutivo deve essere integrato da una dichiarazione della competente autorità scolastica attestante che il diploma originale non è stato ancora rilasciato.

In luogo del diploma originale o del certificato sostitutivo, potrà essere presentata copia autentica di uno dei detti documenti, in bollo da lire 3.000, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 3.000, rilasciato dall'Ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1 produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato, in carta da bollo da L. 3.000, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo da L. 3.000, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che era in possesso di tale requisito anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 3.000, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, in carta da bollo da L. 3.000, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Non è valida la presentazione in luogo di detti documenti, del foglio di congedo.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo e la copia dello stato matricolare, in bollo da L. 3.000 con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro.

I concorrenti che si trovino alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti, redatti su carta legale:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) nonché quelli di cui ai punti *c*) e *d*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata al primo comma del presente articolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purché esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri ministeri.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

I documenti si considereranno anche prodotti in tempo utile, se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato in tempo utile i documenti di cui al precedente articolo e nei confronti dei quali sarà accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno assunti in prova e destinati presso gli Ispettorati del Lavoro aventi sede nelle circoscrizioni indicate all'art. 1 e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del Consiglio di Amministrazione, la nomina ad addetto alla vigilanza. Gli stessi non potranno essere trasferiti né distaccati presso sezioni avente sede in circoscrizioni diverse da quelle di assegnazione prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova in vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, spetta durante il periodo di prova, a norma delle vigenti disposizioni, il trattamento economico della qualifica iniziale di addetto alla vigilanza, la indennità integrativa speciale mensile e gli altri emolumenti.

Agli aventi diritto verranno corrisposte le quote aggiuntive di famiglia per le persone a carico.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti, per rinuncia, per decadenza o dimissioni dei vincitori, la amministrazione ha la facoltà di procedere, nel termine di due

anni, dalla data di approvazione della graduatoria ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1982

Il Ministro: Di Giesi

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1982
Registro n. 2, Lavoro, foglio n. 45

Allegato 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere in carta da bollo da L. 3.000)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . .
nato a . . . . (provincia . . . .)
il giorno . domiciliato in . .
c.a.p. n. . . . (provincia . . . .)
via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a cinquantasei posti di addetto alla vigilanza in prova nel ruolo dell'ispettorato del lavoro da destinare agli uffici aventi sede nel Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Puglia e Calabria.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, di anni 35, perché . . . . (1).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è cittadino italiano:

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

c) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);

d) è in possesso del diploma di . . . conseguito presso . . . . . . in via . . . .
(città) . . . in data .

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . (4);

f) non ha mai prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero, presta servizio presso l'amministrazione .
con la qualifica di . . dal . . ovvero, ha prestato servizio presso l'Amministrazione . . con la qualifica di . dal . . al . .
(precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

g) si impegna ad accettare, in caso di nomina qualsiasi destinazione a ispettorati del lavoro aventi sede nel Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Puglia e Calabria.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo (indicare il numero di codice di avviamento postale) . .

. . . lì . .

Firma . . .

Visto per l'autenticità della firma . . . . (5)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che pur avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che ai sensi delle vigenti disposizioni danno titolo alla elevazione del predetto limite di età. Il candidato deve indicare con esattezza tali requisiti.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Indicare a seconda dei casi: «ha prestato servizio militare» «è attualmente in servizio militare presso il . . .»; «non ha prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva»; ovvero, «perché pur dichiarato abile arruolato, gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . .»; ovvero, «perché riformato» o «rivedibile».

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Allegato 2

PROGRAMMA D'ESAME

L'esame consisterà in tre prove scritte, una prova pratica di dattilografia ed una prova orale, in base al seguente programma:

1) Prove scritte

1) Componimento in lingua italiana. Tempo a disposizione: quattro ore.

2) Risoluzione di un problema di aritmetica e di geometria. Tempo a disposizione: quattro ore.

3) Nozioni di legislazione sociale. Tempo a disposizione: quattro ore.

2) Prova pratica di dattilografia

Scrittura sotto dettato, su macchine «Olivetti», di un brano letterario, commerciale o burocratico, alla velocità di 180 battute al minuto primo.

3) Colloquio

Colloquio sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti materie:

1) nozioni di ordinamento amministrativo (con particolare riferimento alla organizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale);
2) compiti di istituto;
3) nozioni di statistica.

N.B. — L'Amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sui programmi né consigliare i testi da usare per la preparazione.

(660)

MINISTERO DELLA DIFESA

Cambiamento della sede di svolgimento delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di nove sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, riservato ai marescialli in servizio permanente dell'Arma stessa.

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1982, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1982, registro n. 4 Difesa, foglio n. 272, è stato disposto che le prove scritte del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di nove sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, riservato ai marescialli in servizio permanente dell'Arma stessa, indetto con decreto ministeriale 11 maggio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 luglio 1981, che avrebbero dovuto svolgersi nei giorni 17 e 18 febbraio 1982 presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma, abbiano luogo negli stessi giorni ed all'ora indicata dal bando presso la Scuola ufficiali dei carabinieri, via Aurelia n. 511, Roma.

(752)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenchi dei primari di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia e dei primari di pneumologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 14 giugno 1977 e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia presso enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto, l'art. 2 del precedente decreto del 29 maggio 1980 è integrato con l'inserimento dei sanitari sottoelencati:

Bilotta Nicola, nato a Zumpano il 14 marzo 1932;
Casparrini Giuseppe, nato ad Ascoli Satriano il 10 ottobre 1934.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia presso enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto, l'art. 2 del precedente decreto del 29 maggio 1980 è integrato con l'inserimento dei sanitari sottoelencati:

Andreis Giuseppe, nato a Brescia il 23 novembre 1933;
Martinazzi Massimo, nato a Pavia il 3 aprile 1934.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 14 giugno 1977 e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di pneumologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 748;

Viste le domande dei sanitari sottoindicati che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di Pneumologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di pneumologia a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale avendo conseguito un'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto l'art. 1 del precedente decreto del 24 gennaio 1980 è integrato con l'inserimento dei nominativi dei sanitari sottoelencati:

Perna Giangostino, nato a Milano il 3 novembre 1924;
Susini Silvano, nato a Varna il 17 febbraio 1930.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

(739)

OSPEDALE « CIVICO E BENFRATELLI » DI PALERMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di otorinolaringoiatria;
un posto di aiuto di emotrasfusione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Palermo.

(95/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 41 dell'11 febbraio 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Ordine mauriziano, in Torino: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di tecnico di laboratorio per il servizio di fisiopatologia respiratoria, di tecnico di radiologia.

Unità socio sanitaria locale n. 61 - Associazione dei comuni Alta Brianza milanese, in Carate Brianza: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di aggiunto presso il presidio ospedaliero di Carate Brianza.

Associazione dei comuni zona 11 - Unità socio sanitaria locale, in Como: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di portiere, operaio ad alta specializzazione tecnologica - fuochista, operaio specializzato fuochista presso il pensionato Celesia, operaio specializzato pittore - preparatore.

Ospedali riuniti di Sassari: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di aggiunto, applicato, vigilatrice d'infanzia, infermiere generico, operaio specializzato-cucitrice. Riapertura dei termini di scadenza ed elevazione del numero dei posti a collaboratore direttivo, capo servizio operaio.

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli: Concorso pubblico, per esami, per l'iscrizione nel ruolo interprovinciale dei mediatori marittimi per le province di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta.

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 29 dicembre 1981, n. 171.

Modifiche ed integrazioni alla legislazione regionale sullo inserimento delle giovani leve di lavoro nella pubblica amministrazione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 60 *del* 30 *dicembre* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I contratti di cui all'art. 6 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, così come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8, sono prorogati fino all'approvazione delle graduatorie previste dall'art. 7 della citata legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125.

Per tutti i soggetti di cui all'art. 2 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, durante il periodo di proroga, l'orario di lavoro è stabilito in 36 ore settimanali ed agli stessi sarà corrisposto il trattamento economico base minimo previsto per i dipendenti non di ruolo dello Stato.

Art. 2.

(*Si omette l'art. 2 in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana*).

Art. 3.

(*Si omette l'art. 3 in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana*).

Art. 4.

(*Si omette l'art. 4 in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana*).

Art. 5.

Ciascuna amministrazione od ente, sino all'immissione dei giovani nei ruoli organici ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, è autorizzato ad anticipare, utilizzando le disponibilità di cassa, le occorrenze finanziarie necessarie al pagamento di emolumenti e corrispettivi spettanti ai soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

L'amministrazione regionale non corrisponderà interessi legali o altre somme per le anticipazioni di cui al primo comma.

Art. 6.

Il contributo previsto dall'art. 8, terzo comma e dal n. 5 dell'art. 13 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, deve intendersi come contributo per le spese di costituzione e di avvio di tutte le cooperative giovanili o a prevalente partecipazione di giovani.

Per le finalità previste dagli articoli 17 e 21 della legge regionale 2 dicembre 1980, n 125, e dagli articoli 14 e 15 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni.

Per le finalità previste dall'art. 20 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, e successive integrazioni e modifiche, il fondo di rotazione di cui all'art. 3, n. 2, della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive aggiunte e modifiche, è integrato di lire 3.000 milioni.

Il versamento relativo sarà effettuato in relazione ai finanziamenti disposti.

Art. 7.

Nel secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, l'espressione « entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini previsti nel successivo quarto comma » è sostituita dalla seguente: « entro sessanta giorni dall'approvazione o dalla data nella quale sono divenute effettivamente esecutive le deliberazioni di cui al successivo quarto comma ».

Al quarto comma dell'art. 2 della suddetta legge, l'espressione « alla data del 31 marzo 1981 » è sostituita dalla seguente: « sino all'esaurimento delle graduatorie di cui al successivo art. 7 ».

Art. 8.

L'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8, è sostituito dal seguente:

« Per il rimanente periodo di utilizzazione stabilito dallo ultimo comma dell'art. 5, si applica il trattamento base minimo previsto per i dipendenti non di ruolo dello Stato adibiti a mansioni identiche od analoghe L'orario di utilizzazione è fissato in 36 ore settimanali ».

Art. 9.

A tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, con le modifiche di cui all'art. 2 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8, che non abbiano effettuato attività lavorativa in luogo di formazione professionale, come previsto nei progetti, è consentito presso le amministrazioni e gli enti cui sono assegnati, lo svolgimento di attività di tirocinio non retribuita in aggiunta alla attività lavorativa e per non più di 408 ore in ragione di 12 ore settimanali.

Tale attività è valutabile agli effetti e con le modalità di cui al secondo comma del punto 1 dell'art. 9 del decreto assessoriale 24 ottobre 1981 che bandisce gli esami di idoneità per i soggetti di cui all'art. 2 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, quale titolo, purché prodotto anteriormente allo svolgimento della prova scritta di esame.

Art. 10.

La determinazione dei posti disponibili, attribuibili ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni, deve effettuarsi avendo riguardo alle riserve di posti previste dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191.

(*Si omettono gli ultimi due commi dell'art. 10 in quanto impugnati, ai sensi dell'art. 28 dello statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana*).

Art. 11.

E' autorizzata l'ulteriore proroga fino al 31 marzo 1982 del termine di cui all'art. 3 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 88.

Art. 12.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 153.000 milioni.

All'onere di lire 153.000 milioni derivanti dall'applicazione della presente legge, posto a carico del bilancio per l'esercizio 1981, si provvede utilizzando le disponibilità dei capitoli 60751 e 21257 del bilancio medesimo, rispettivamente per lire 132.600 milioni e lire 20.400 milioni.

In relazione alle disposizioni che precedono al bilancio della Regione siciliana sono apportate le seguenti variazioni:

		Milioni di lire
Presidenza della Regione		
Cap. 10738. — Somma destinata alla proroga dei contratti e delle convenzioni stipulati ai sensi delle...	+	132.000
Cap. 50466. — Contributi in conto capitale in favore delle cooperative giovanili	+	10.000
Cap. 50468. — Progetto finalizzato alla qualificazione professionale dei soggetti...	+	8.000
Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca		
Cap. 75211. — Conferimento al fondo di rotazione di cui all'art. 3, n. 2 della...	+	3.000
Assessorato regionale del bilancio e delle finanze		
Cap. 21257. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti...	—	20.400
Cap. 60751. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti...	—	132.600

Le economie accertate alla fine dell'esercizio finanziario 1981 sui capitoli di spesa i cui stanziamenti sono stati incrementati con la presente legge possono essere utilizzate, per le stesse

finalità, nell'esercizio 1982, anche prima dell'approvazione del rendiconto generale consuntivo della Regione. Alla reiscrizione si provvede con decreti dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze su richiesta delle competenti amministrazioni.

Art. 13.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 29 dicembre 1981

D'ACQUISTO

STORNELLO — IOCOLANO — ROSANO

LEGGE 29 dicembre 1981, n. **172.**

Utilizzazione di fondi della Banca europea per gli investimenti a favore dei pescatori della provincia di Messina danneggiati dalle mareggiate del dicembre 1979-gennaio 1980.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 60 *del* 30 *dicembre* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dalla legge regionale 30 dicembre 1980, n. 150, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1981, l'ulteriore spesa di lire 50 milioni da iscrivere al cap. 50467 - Presidenza della Regione.

Art. 2.

All'onere di lire 50 milioni di cui al precedente art. 1 si farà fronte con l'assegnazione di pari importo disposta dalla Banca europea per gli investimenti e già acquisita al bilancio della Regione, cap. 3711, dell'esercizio finanziario 1980.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 29 dicembre 1981

D'ACQUISTO

LEGGE 29 dicembre 1981, n. **173.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 82 ed interventi nel settore agricolo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 60 *del* 30 *dicembre* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A parziale deroga di quanto disposto dal primo comma dell'art. 1 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 82, gli interventi previsti dall'art. 4 della medesima legge si applicano a favore delle aziende agricolo-zootecniche e degli allevamenti danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di gennaio e di febbraio 1981, a prescindere dai limiti territoriali di cui al primo comma dell'art. 1 medesimo.

Per il ripristino del patrimonio zootecnico, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere le provvidenze previste dall'art. 15 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36 e dal secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 82, per l'acquisto di bovini, equini e ovi-caprini, in sostituzione di quelli deceduti e/o dispersi.

Per le finalità del precedente comma la determinazione della spesa da ammettere a contributo verrà effettuata, relativamente ai bovini, sulla base del prezziario in atto vigente per il bestiame iscritto al libro genealogico, mentre l'anzidetta misura sarà ridotta del 30 per cento per i capi non iscritti al libro medesimo. Per le specie animali diverse dalla specie bovina si terrà a base il valore medio di mercato regionale ridotto del 30 per cento che sarà determinato con decreto dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

Gli allevatori interessati, unitamente all'istanza di liquidazione del contributo di cui al presente articolo, a comprova dell'avvenuto acquisto dei capi di bestiame di cui ai precedenti comma, dovranno presentare:

a) per i capi bovini iscritti al libro genealogico, oltre alla documentazione di cui alla successiva lettera *b*), anche il relativo certificato di iscrizione al libro genealogico di appartenenza con gli estremi del tatuaggio auricolare di cui ciascun soggetto è provvisto a termini di regolamento del libro stesso;

b) per ciascun capo bovino non iscritto al libro genealogico e per ciascun capo animale di specie diversa da quella bovina:

fattura comprovante l'avvenuto acquisto;

certificato del veterinario comunale, indicante la specie, la razza, il sesso e l'età degli animali, nonché gli estremi del marchio o del tatuaggio obbligatorio previsto dal successivo comma;

dichiarazione di impegno a mantenere in azienda o in allevamento i capi acquistati per un periodo di tempo non inferiore ad anni tre se trattasi di bovini od equini e ad anni due per le altre specie animali.

Per l'ammissione al contributo previsto dal presente articolo è obbligatorio che gli animali acquistati, ad eccezione di quelli di cui alla precedente lettera *a*), vengano marchiati a fuoco o tatuati, in modo che sugli stessi risultino evidenti la sigla di individuazione del comune di residenza del beneficiario, già adottata dal comune stesso prima dell'abolizione del servizio di anagrafe del bestiame, ed il numero progressivo di marchiatura o tatuaggio, effettuato nel territorio comunale.

Le operazioni di marchiatura o tatuaggio debbono essere effettuate dai veterinari comunali ai quali, per sopperire alle spese dirette ed indirette, ivi comprese quelle di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 9 agosto 1975, n. 52, che rimangono poste a loro carico, è concesso un compenso forfettario di L. 4.000 per capo bovino e/o equino marchiato o tatuato, ridotto a L. 2.000 per capo ovi-caprino.

Per l'erogazione del compenso forfettario ai veterinari di cui al precedente comma, si applicano, per quanto compatibili, le norme indicate all'art. 5 della legge regionale 5 luglio 1974, n. 18 e successive aggiunte e modificazioni.

Per le finalità del presente comma, è autorizzata la spesa di lire 20 milioni cui si fa fronte con parte dell'autorizzazione di spesa disposta dal comma successivo.

L'autorizzazione di spesa disposta dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 82 è incrementata, per il corrente esercizio finanziario, di lire 2.000 milioni.

Art. 2.

Per la concessione delle provvidenze previste dall'art. 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 82 e dall'art. 1 della presente legge, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 1, secondo comma, della suddetta legge regionale n. 82, sono valide le domande presentate tramite i comuni entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 82, è sostituito dal seguente:

« Per potere fruire delle provvidenze di cui al successivo art. 4 gli interessati dovranno inoltre produrre certificazione rilasciata dal veterinario comunale, attestante l'avvenuto decesso dei capi di bestiame, ovvero, per i capi dispersi, copia della denunzia presentata ai competenti organi di polizia giudiziaria ».

Art. 3.

Per il ripristino del patrimonio zootecnico, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere le provvidenze previste dal precedente art. 1, con le modalità, le procedure, le limitazioni e le obbligazioni previste dall'articolo medesimo, per agevolare l'acquisto di bovini, equini ed ovi-caprini in sostituzione di quelli deceduti, a causa dell'eccezionale siccità, nel periodo intercorrente tra il mese di agosto e quello di novembre 1981.

Per la concessione delle provvidenze previste dal presente articolo si applica, altresì, il disposto dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 82, così come sostituito ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 2.

Per le finalità del presente articolo, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 2.000 milioni. La predetta autorizzazione di spesa, nel limite di lire 10 milioni, è altresì destinata al pagamento ai veterinari comunali del compenso forfettario in favore degli stessi determinato a norma del quartultimo comma del precedente art. 1; il compenso medesimo sara erogato con le modalità indicate al terzultimo comma dello stesso art. 1.

Le domande relative alle agevolazioni previste dal presente articolo dovranno essere presentate, anche tramite le condotte agrarie, agli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 5 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 82, esplicano efficacia, a parziale modifica del disposto dell'art. 1, primo comma, della medesima legge, le proposte di declaratoria e di delimitazione pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 84.

Le agevolazioni previste dal primo comma dell'art. 5 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 82, possono essere concesse fino ad un limite di L. 150.000 per capo adulto bovino e/o equino e di L. 20.000 per capo adulto ovi-caprino.

La concessione del contributo nei limiti unitari e globali previsti dal precedente comma e dall'art. 5 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 82, è autorizzata sulla base della consistenza in capi adulti attestata nella dichiarazione sostitutiva di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 82.

Le misure delle agevolazioni contributive di cui all'art. 5 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 82 sono elevate fino ad un milione di lire nei confronti delle aziende agricolo-zootecniche e degli allevamenti bovini, ovini, caprini ed equini ricadenti nelle aree montane ed interne già delimitate ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 74, con decreto assessoriale 11 agosto 1977, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 40 del 27 agosto 1977. A tal fine il predetto decreto assessoriale è integrato del seguente territorio comunale:

provincia di Catania: Maniace.

Le istanze già presentate ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 82, si intendono novate, ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni previste dal presente articolo, anche per quanto riguarda l'importo massimo del contributo, previa integrazione, se necessaria, della documentazione indicata dal terzo comma del predetto art. 1.

Art. 5.

Per la concessione delle provvidenze previste dall'art. 5 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 82 e dall'art. 4 della presente legge, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 1, secondo comma, della medesima legge n. 82, sono valide le domande presentate tramite i comuni entro e non oltre il 12 agosto 1981.

Entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i sindaci dovranno provvedere a tutti gli adempimenti previsti dall'art. 2 della predetta legge n. 82, relativamente alle domande presentate per le finalità del precedente art. 4, entro il termine indicato dal precedente comma.

Art. 6.

Allo scopo di alleviare lo stato di grave disagio determinato dalla deficienza produttiva delle aree pascolative, a favore delle aziende agricolo-zootecniche e degli allevamenti ricadenti negli interi territori dei comuni delimitati a norma della direttiva C.E.E. n. 273/75, del progetto speciale n. 33 della Cassa per il Mezzogiorno e della legge regionale 15 dicembre 1973, n. 46, di cui all'elenco allegato alla presente legge come tabella *A*, l'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato a concedere prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale, con l'addebito ai beneficiari del 60 per cento della quota capitale, limitatamente ad un importo non superiore a lire 3 milioni per singolo beneficiario ed in misura non superiore a lire 200 mila per unità bovina adulta al tasso del 4 per cento.

Ai capi bovini, ovini e caprini si applica la tabella di conversione in unità bovina adulta di cui alla tabella *B* allegata alla legge regionale 9 agosto 1980, n. 80 e successive aggiunte e modificazioni, con l'equiparazione dei capi equini a quelli bovini.

Per la concessione delle provvidenze previste dal presente articolo si applica il disposto dell'art. 18, commi secondo e quarto, della legge regionale 1° agosto 1977, n. 74.

Le agevolazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili con quelle di cui all'art. 6 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 84.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 8.600 milioni da versare, in relazione alle effettive necessità, al fondo di rotazione dell'Ente di sviluppo agricolo, istituito con l'art. 14 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21 e successive aggiunte e modificazioni.

Il predetto fondo di rotazione è altresì autorizzato a utilizzare, per le finalità del presente articolo, le proprie disponibilità, come residui o come riduzioni di previsioni operative, che si riferiscono agli stanziamenti rispettivamente disposti dall'art. 18 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 74 e dall'art. 6 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 84.

Il comitato di gestione del suddetto fondo di rotazione è tenuto ad esaminare le pratiche di cui al presente articolo con priorità rispetto al carico esistente, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, terzo comma della legge regionale 6 maggio 1981, n. 84.

Le domande relative alle agevolazioni previste dal presente articolo dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I rientri relativi agli interventi previsti dal presente articolo sono utilizzati per le finalità generali del fondo di rotazione dell'E.S.A.

Art. 7.

Allo scopo di agevolare la ripresa economico-produttiva delle attività zootecniche, è autorizzata la concessione a favore delle aziende agricolo-zootecniche, nonché degli allevamenti, di prestiti agrari di esercizio ad ammortamento quinquennale cui si applicano le modalità e le procedure di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive aggiunte e modificazioni, nonché, per quanto compatibili, quelle previste per l'applicazione dell'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, indipendentemente dalla declaratoria prevista dalla legge medesima.

Il concorso negli interessi a carico della Regione sui prestiti di cui al comma precedente sarà determinato dal comitato regionale per il credito ed il risparmio ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, in misura tale che l'onere a carico dei beneficiari non sia superiore al 4,5 per cento.

I prestiti di cui al presente articolo possono essere concessi, fino ad un importo massimo di lire 20 milioni per beneficiario, con l'applicazione dei coefficienti di conversione unitari per il bestiame previsti dai primi due commi del precedente art. 6.

Le agevolazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili con quelle di cui al precedente art. 6 nonché con quelle di cui all'art. 5 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 84

Le domande relative alle agevolazioni previste dal presente articolo dovranno essere presentate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio.

Per le finalità del presente articolo è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1981, il limite quinquennale di impegno di lire 3.000 milioni di cui lire 1.000 milioni sono destinati alla concessione di prestiti fino ad un importo di lire 5 milioni per beneficiario.

Art. 8.

Possono essere ammessi alle provvidenze previste dai precedenti articoli 1, 3, 4, 6 e 7 della presente legge nonché a quelle previste dall'art. 5 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 84 e successive aggiunte e modificazioni, gli allevatori singoli o associati che esercitano le attività zootecniche anche senza disporre di proprie aziende agricole.

Art. 9.

Nei terreni appartenenti al demanio regionale o al patrimonio indisponibile dell'Azienda foreste demaniali è vietata la sub-concessione.

La violazione della norma di cui al precedente comma comporta la revoca dell'atto di concessione.

Gli allevatori che dimostrino di avere utilizzato, in qualità di sub-concessionari, a fini pastorali, nell'ultimo biennio, terreni appartenenti all'Azienda forestale demaniali, subentrano in qualità di concessionari dei terreni medesimi, sempreché sussistano le condizioni ed i requisiti tecnici che ne avevano consentito l'originaria concessione e previa istanza da presentare all'ente concessionario entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano anche ai sub-concessionari di terreni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni.

Art. 11.

Alle istruttorie delle istanze relative agli interventi di cui agli articoli 1, 3 e 4 della presente legge provvede l'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste tramite gli ispettorati provinciali dell'agricoltura e le condotte agrarie competenti per territorio.

Alla concessione dei contributi di cui al presente articolo nonché alla contestuale liquidazione ed al relativo pagamento provvedono gli ispettorati dell'agricoltura competenti per territorio.

Art. 12.

All'art. 7 della legge regionale 9 agosto 1980, n. 80, sono apportate le seguenti modifiche:

il primo alinea del quarto comma viene soppresso;

al secondo alinea del quarto comma, viene soppressa l'espressione « per l'eventuale seconda U.L.U. impegnata nel medesimo piano di sviluppo » e si aggiunge, alla fine, la seguente espressione: « a condizione che per almeno una U.L.U. il reddito di lavoro proveniente dall'azienda corrisponda a reddito di lavoro comparabile »;

il quarto alinea del quarto comma viene sostituito col seguente: « nelle zone indicate dall'art 2 della presente legge, alla formazione del reddito comparabile possono concorrere, con una percentuale massima del 50 per cento, redditi provenienti dall'esercizio di attività extra aziendale, a condizione che una unità lavorativa tragga almeno il 70 per cento del proprio reddito di lavoro comparabile dall'azienda agricola ».

Art. 13.

All'art. 14 della legge regionale 9 agosto 1980, n. 80, modificato con l'art. 16 della legge regionale 2 marzo 1981, n. 16, sono apportate le seguenti integrazioni:

al sesto comma sono aggiunte le seguenti parole: « ; gli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio contestualmente alla concessione dell'indennità compensativa annua procedono alla relativa liquidazione e pagamento e sono tenuti a trasmettere, per conoscenza ai comuni interessati, copia dei mandati di pagamento all'uopo emessi »;

dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti:

« Le istanze per la concessione dell'indennità compensativa devono essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno e danno diritto, nei casi di accoglimento, alla corresponsione dell'indennità medesima a partire dallo stesso anno.

Ai fini della concessione delle rate annuali successive alla prima erogazione dell'indennità compensativa, unitamente alla istanza che va presentata entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, ciascun beneficiario può presentare, in sostituzione dell'occorrente documentazione, apposito atto sostitutivo dell'atto di notorietà con il quale attesti, sotto la propria personale responsabilità, il permanere di tutte le condizioni in base alle quali è stata concessa la prima erogazione dell'indennità stessa, e riconfermi, ove occorra, in conformità al disposto dei primi due commi del presente articolo, l'impegno a proseguire la coltivazione per l'ulteriore periodo ».

Art. 14.

Allo scopo di consentire l'erogazione dell'indennità compensativa annua a partire dall'anno 1982, sono valide le domande di cui all'art. 14 della legge regionale 9 agosto 1980, n. 80, presentate entro il 31 marzo 1982, ivi comprese quelle presentate in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

Per le finalità di cui all'art. 17 della legge regionale 2 marzo 1981, n. 16, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 50 milioni da iscriversi a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1981.

Art. 16.

Al fine di promuovere le modificazioni strutturali e infrastrutturali necessarie per avviare nuove e più favorevoli condizioni per una rapida evoluzione dei tipi di allevamento nei territori montani, e più segnatamente nell'area dei Nebrodi e delle Madonie, sono disposti, in via straordinaria ed urgente, gli interventi di cui al successivo art. 17.

Art. 17.

L'Azienda foreste demaniali è autorizzata ad effettuare nei terreni costituenti il proprio demanio organici interventi atti ad incrementare e migliorare la produzione foraggera e zootecnica nei terreni a ciò idonei, quali l'esecuzione di opere di ricerca, raccolta e distribuzione di acqua ad uso irriguo e multiplo, impianto e miglioramento di pascoli e prati, ricoveri per il bestiame e per gli allevatori, infrastrutture viarie ed elettriche.

Per il raggiungimento di tali finalità l'Azienda foreste demaniali è altresì autorizzata:

a) a prendere in affitto, acquistare o espropriare terreni idonei alla produzione foraggera, avvalendosi anche delle disposizioni di cui all'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

b) ad avviare in via prioritaria ed urgente iniziative pilota concernenti le finalità del presente articolo nell'area dei Nebrodi e delle Madonie.

Per l'attuazione dei sopra citati interventi è stanziata la somma di lire 3.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1982, 1983 e 1984.

Art. 18.

Il punto 3 dell'art. 4 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, è sostituito dal seguente:

« 3) dispongano di un unico stabilimento presso il quale vengono svolte tutte le operazioni di conferimento dell'uva, ammostamento, vinificazione e conservazione ai fini della trasformazione e vendita collettiva dei prodotti vitivinicoli che risulti idoneo e dotato di macchinari e attrezzature, ivi comprese le pese automatiche e le stazioni rifrattometriche, rispondenti a razionali tecniche enologiche. La dotazione di pese automatiche e di stazioni rifrattometriche non è obbligatoria fino al 15 giugno 1982 ».

Il quarto comma dell'art 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 97, è abrogato.

Art. 19.

La disponibilità del cap. 55025 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1981 è trasferita al cap. 55024 limitatamente all'importo di lire 300 milioni, per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 30 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 97, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 20.

Le disposizioni previste dall'art. 56 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 97, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1982.

Art. 21.

All'art. 2 della legge regionale 6 aprile 1981, n. 49, sopprimere le parole: « che provvederà al prelevamento con il sistema degli ordinativi di pagamento a favore dei dipendenti ».

Art. 22.

All'onere di lire 15.650 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, posto a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1981, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 21160 del bilancio della Regione per l'anno medesimo.

Gli oneri a carico degli esercizi successivi, previsti in lire 6.000 milioni, per ciascuno degli anni 1982 e 1983, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.3. « Finanziamento nuovi interventi legislativi non

compresi negli altri elementi di programma» (fondi ordinari spese in conto capitale), mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

Le eventuali economie accertate alla chiusura dell'esercizio 1981 sui capitoli di spesa i cui stanziamenti sono stati autorizzati con la presente legge, possono essere utilizzati per le stesse finalità nell'esercizio 1982 anche prima dell'approvazione del rendiconto generale consuntivo della Regione. Alla reiscrizione in bilancio si provvede con decreti dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze, su richiesta dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 23.

In dipendenza delle disposizioni di cui alla presente legge nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1981, sono introdotte le seguenti variazioni:

Titolo I — SPESE CORRENTI

Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste

		Milioni di lire
Cap. 16258. — Spese per l'acquisto e la distribuzione ai veterinari comunali, tramite i veterinari provinciali, ecc.	+	50,—
Cap. 16315 (*nuova istituzione*). — Contributo forfettario a favore di veterinari comunali sulle spese sostenute per la marchiatura dei bovini equini ed ovi-caprini - codici 4.2.20/5.1.4./1/1/10/1	+	30,—

Assessorato regionale del bilancio e delle finanze

Cap. 21160. — Interessi e spese su mutui contratti, ecc.	—	15.650,—

Titolo II — SPESE IN CONTO CAPITALE

Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste

Cap. 55024. — Contributi a favore di produttori di latte associati in cooperative, consorzi ed associazioni nelle spese di raccolta, ecc.	+	300,—
Cap. 55025. — Contributi a favore di produttori di formaggio, ecc.	—	300,—
Cap. 55627 (*nuova istituzione*). — Concorso negli interessi sui prestiti agrari di conduzione ad ammortamento quinquennale erogati dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario in favore di aziende agricole zootecniche e di allevamenti per agevolare la loro ripresa economico-produttiva - codici 11.2.20/5.1.4./2/1/10/1	+	3.000,—
Cap. 56007. — Conferimento al fondo di rotazione costituito presso l'Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.)	+	8.600,—
Cap. 56480 (*nuova istituzione*). — Contributo a favore di aziende agricolo-zootecniche e di allevamenti per l'acquisto di bovini, equini ed ovi-caprini in sostituzione di quelli deceduti e/o dispersi a causa delle avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di gennaio e febbraio 1981 - codici 11.2.20/5.1.4./2/1/10/1	+	1.980,—
Cap. 56481 (*nuova istituzione*). — Contributi a favore di aziende agricolo-zootecniche e di allevamenti per l'acquisto di bovini, equini ed ovi-caprini in sostituzione di quelli deceduti a causa della eccezionale siccità verificatasi nel periodo agosto-novembre 1981 - codici 11.2.20/5.1.4./2/1/10/1	+	1.990,—

Art. 24.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 29 dicembre 1981

D'ACQUISTO

D'ALIA — MACALUSO

TABELLA *A*

ELENCO DEI COMUNI, CUI SI APPLICANO GLI INTERVENTI PREVISTI DALL'ART. 6

Provincia di Agrigento

Alessandria della Rocca
Aragona
Bivona
Burgio
Caltabellotta
Cammarata
Campobello di Licata
Casteltermini
Cianciana
Comitini
Favara
Grotte
Joppolo Giancaxio
Racalmuto
Raffadali
Ravanusa
San Biagio Platani
San Giovanni Gemini
Santa Elisabetta
Sant-Angelo Muxaro
Santo Stefano Quisquina

Provincia di Caltanissetta

Acquaviva Platani
Bompensiere
Campofranco
Marianopoli
Milena
Montedoro
Mussomeli
Resuttano
Riesi
San Cataldo
S. Caterina Villarmosa
Serradifalco
Sommatino
Sutera
Villalba

Provincia di Catania

Adrano
Belpasso
Biancavilla
Bronte
Calatabiano
Caltagirone
Castel di Iudica
Castiglione di Sicilia
Grammichele
Licodia Eubea
Linguaglossa
Maletto
Mascali
Militello Val di Catania
Milo
Nicolosi
Paternò
Pedara
Piedimonte Etneo
Raddusa
Randazzo
Sant'Alfio
Santa Maria di Licodia
Trecastagni
Vizzini
Zafferana Etnea

Provincia di Enna

Agira
Aidone
Assoro
Calascibetta
Catenaunova
Centuripe
Cerami
Enna
Gagliano Castelferrato
Leonforte
Nicosia
Nissoria
Piazza Armerina
Pietraperzia
Regalbuto
Sperlinga
Troina
Valguarnera Caropepe
Villarosa

Provincia di Messina

Acquedolci
Alcara Li Fusi
Alì
Antillo
Barcellona Pozzo di Gotto
Basicò
Capizzi
Caronia
Casalvecchio Siculo
Castel di Lucio
Castell'Umberto
Castelmola
Castroreale
Cesarò
Fiumedinisi
Floresta
Fondachelli Fantina
Francavilla di Sicilia
Frazzanò
Furci Siculo
Gaggi
Galati Mamertino
Giardini
Graniti
Gualtiero Sicaminò
Itala
Leni
Limina
Lipari
Longi
Malfa
Malvagna
Mandanici
Messina
Militello Rosmarino
Mirto
Mistretta
Moio Alcantara
Monforte San Giorgio
Mongiuffi Melia
Montalbano Elicona
Motta Camastra
Motta d'Affermo
Nizza di Sicilia
Novara di Sicilia
Pagliara
Pettineo
Raccuja
Reitano
Roccafiorita
Roccalumera
Roccella Valdemone
Rometta
San Fratello
San Marco d'Alunzio
San Pier Niceto

San Piero Patti	Saponara
S. Salvatore di Fitalia	Sinagra
S. Domenica Vittoria	Taormina
Sant'Agata di Militello	Tortorici
S. Lucia del Mela	Tripi
S. Marina Salina	Tusa
San Teodoro	Ucria
S. Stefano di Camastra	

Provincia di Palermo

Alia	Isnello
Alimena	Marineo
Aliminusa	Mezzojuso
Altofonte	Misilmeri
Baucina	Monreale
Belmonte Mezzagno	Montelepre
Bisacquino	Montemaggiore Belsito
Bompietro	Palazzo Adriano
Borgetto	Palermo
Caccamo	Petralia Soprana
Caltavuturo	Petralia Sottana
Campofiorito	Piana degli Albanesi
Castelbuono	Polizzi Generosa
Castellana Sicula	Pollina
Castronovo di Sicilia	Prizzi
Cefalù	Roccamena
Chiusa Sclafani	San Giuseppe Jato
Collesano	San Mauro Castelverde
Contessa Entellina	Santa Cristina Gela
Corleone	Scillato
Gangi	Sclafani Bagni
Geraci Siculo	Torretta
Giardinello	Ustica
Giuliana	Valledolmo
Godrano	Vicari
Gratteri	

Provincia di Ragusa

Chiaramonte Gulfi	Monterosso Almo
Giarratana	Ragusa

Provincia di Siracusa

Buccheri	Cassaro
Buscemi	Ferla
Carlentini	Palazzolo Acreide

Provincia di Trapani

Buseto Palizzolo	Favignana
Castellammare del Golfo	Pantelleria
Custonaci	San Vito Lo Capo
Erice	Valderice

Visto: *il presidente regionale*
D'ACQUISTO

LEGGE 29 dicembre 1981, n. **174.**

Partecipazione della Regione siciliana all'aumento del fondo di dotazione dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS).

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 60 *del* 30 *dicembre* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 3.200.000.000 (tremiliardiduecentomilioni) al fine di elevare la quota di partecipazione della Regione siciliana al fondo di dotazione dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS) ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 7 agosto 1953, n. 48, in relazione all'aumento del fondo di dotazione dell'Istituto a lire 30.000 milioni.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio in corso si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1981.

Art. 3.

In dipendenza delle disposizioni di cui alla presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1981, sono introdotte le seguenti variazioni:

ASSESSORATO REGIONALE DELL'INDUSTRIA

TITOLO II

Rubrica 3

Categoria XII

Codici 12.2.7. - 5.2.2. - 2 - 1 - 25 - 1.

Cap. 65113 (*nuova istituzione*): « Partecipazione della Regione al fondo di dotazione dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS) », più 3.200 milioni.

ASSESSORATO
REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

Cap. 60751: « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - spese in conto capitale », meno 3.200 milioni.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 29 dicembre 1981

D'ACQUISTO

MACALUSO — NICOLOSI

LEGGE 29 dicembre 1981, n. **175.**

Norme riguardanti gli enti economici regionali e norme in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro e già fruenti del trattamento economico della cassa integrazione guadagni.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 60 *del* 30 *dicembre* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

NORME RIGUARDANTI GLI ENTI ECONOMICI REGIONALI

Art. 1.

(*Si omette l'art.* 1 *in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo* 28 *dello statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana*).

Art. 2.

Il fondo di dotazione dell'ESPI è incrementato della somma di lire 4.000 milioni e quello dell'EMS della somma di lire 2.000 milioni da destinare ad interventi finanziari in favore delle società collegate per il pagamento delle indennità di fine rapporto ai dipendenti che usufruiranno dell'esodo volontario ai sensi del precedente art. 1.

Art. 3.

In attesa dell'erogazione delle somme di cui ai precedenti articoli 1 e 2, l'ESPI e l'EMS sono autorizzati ad effettuare anticipazioni, a carico delle attuali disponibilità e con obbligo di reintegrazione, per far fronte alle immediate esigenze emergenti dall'applicazione dei predetti articoli.

Analoga autorizzazione, ricorrendo i presupposti di legge per l'applicazione dei benefici di cui ai precedenti articoli, è concessa in favore dell'Azienda asfalti siciliani (Az.A.Si.).

Art. 4

All'onere di lire 15.000 milioni derivanti dall'applicazione del presente titolo e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 21160 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

Le eventuali economie accertate alla chiusura dell'esercizio 1981 sui capitoli di spesa, i cui stanziamenti sono stati autorizzati con la presente legge, possono essere utilizzate per le stesse finalità nell'esercizio 1982, anche prima dell'approvazione del rendiconto generale consuntivo della Regione.

Alla reiscrizione in bilancio si provvede con decreto dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze su richiesta dell'assessorato regionale dell'industria.

Art. 5.

In dipendenza delle disposizioni di cui al presente titolo, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1981, sono introdotte le seguenti variazioni:

Titolo I - SPESE CORRENTI

Assessorato regionale del bilancio e delle finanze

		Milioni di lire
Cap. 21160. — Interessi e spese sui mutui contratti, ecc.	—	15.000

Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE

Assessorato regionale dell'industria

Cap. 64948 (*nuova istituzione*). — Fondo a gestione separata istituito presso l'Ente siciliano di promozione industriale (ESPI) per agevolare l'esodo volontario dei dipendenti delle società collegate che intendono fruire dei benefici previsti dall'art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155 - codici 11.2.1/5.2.2.1/1/25/1	+	6.000
Cap. 65101. — Partecipazione della Regione al fondo di dotazione dell'Ente siciliano di promozione industriale (ESPI)	+	4.000
Cap. 65574 (*nuova istituzione*). — Fondo a gestione separata istituito presso l'Ente minerario siciliano (EMS) per agevolare l'esodo volontario dei dipendenti delle società collegate che intendono fruire dei benefici previsti dall'art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155 - codici 11.2.2/5.2.3/1/1/25/1	+	3.000
Cap. 65701. — Partecipazione della Regione al fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano (EMS)	+	2.000

Titolo II

NORME A FAVORE DEI LAVORATORI SOSPESI DAL LAVORO E GIÀ FRUENTI DEL TRATTAMENTO DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA.

Art 6.

In attesa del perfezionamento del provvedimento di proroga del trattamento previsto dall'art. 1 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 1981, n. 390, l'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a corrispondere ai lavoratori dell'indotto degli stabilimenti petrolchimici operanti in Sicilia, sospesi dal lavoro e già fruenti del trattamento della cassa integrazione guadagni straordinaria in forza della legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modifiche ed integrazioni, per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dal giorno successivo alla data di cessazione del trattamento integrativo corrisposto in applicazione del citato decreto-legge n. 244, una indennità giornaliera pari al 70 per cento dell'ultimo trattamento integrativo corrisposto a carico della cassa integrazione guadagni straordinaria.

L'indennità è incompatibile con qualsiasi altro trattamento di disoccupazione o di cassa integrazione guadagni eventualmente goduto dai lavoratori.

Il diritto all'indennità cessa nei confronti dei lavoratori che abbiano trovato o troveranno occupazione e per il tempo relativo.

Art. 7.

Per la liquidazione dell'indennità prevista al precedente art. 6, l'assessorato regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad accreditare le somme occorrenti ai direttori degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione territorialmente competenti, i quali procederanno, nei confronti degli aventi diritto al pagamento dell'indennità.

I predetti direttori dovranno presentare all'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, entro quarantacinque giorni dall'avvenuto pagamento dell'indennità, i giustificativi di spesa.

Art. 8.

I direttori degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione territorialmente competenti provvederanno al recupero delle somme erogate in applicazione dell'art. 6 della presente legge, in uno o più soluzioni, all'atto del pagamento da parte delle sedi provinciali dell'I.N.P.S., territorialmente competenti, dell'eventuale trattamento a carico della cassa integrazione guadagni straordinaria, una volta perfezionato il provvedimento di proroga dei benefici previsti dall'art. 1 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244.

Art. 9.

Per le finalità del presente titolo è autorizzata, a carico dell'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 1.800 milioni.

Detta somma sarà versata al fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del presidente della Regione 18 aprile 1951, n 25.

All'onere derivante dall'applicazione del presente titolo e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario medesimo.

In dipendenza del precedente comma lo stanziamento del cap. 33701 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1981 è incrementato dell'importo di lire 1.800 milioni ed è corrispondentemente ridotto dello stesso importo lo stanziamento del cap. 21257 del bilancio medesimo.

Le eventuali economie accertate alla chiusura dell'esercizio 1981 sul capitolo di spesa predetto, il cui stanziamento è stato incrementato con il presente articolo, possono essere utilizzate, per le stesse finalità, nell'esercizio 1982, anche prima dell'approvazione del rendiconto consuntivo della Regione.

Alla reiscrizione si provvede con decreto dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze su richiesta del competente assessorato.

Art. 10.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 29 dicembre 1981

D'ACQUISTO

MACALUSO — NICOLOSI — ROSANO

(370)

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1981, n. 33.

Integrazione alle leggi regionali 21 ottobre 1977, n. 40, 31 ottobre 1977, n. 41 e 19 gennaio 1980, n. 5. Norme di inquadramento del personale contemplato dalla legge regionale 20 agosto 1979, n. 57, di quello vincitore dei concorsi interni di cui agli articoli 87 e 88 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, nonché di quello vincitore di concorsi pubblici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 9 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 3 della legge regionale 21 ottobre 1977, n. 40, ed all'art. 6 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 41, come modificati dalla legge regionale 19 gennaio 1980, n. 3, è aggiunto il comma seguente:

« Le domande di cui ai precedenti primo e secondo comma devono essere prodotte entro il 31 gennaio 1982 ».

Art. 2.

All'art. 2 della legge regionale 19 gennaio 1980, n. 5, è aggiunto il comma seguente:

« In ogni caso, la rideterminazione annuale delle misure delle indennità di trasferta e delle altre indennità ad essa

connesse, non puo essere superiore a quella operata dal Ministero del tesoro per le corrispondenti categorie di dipendenti statali ».

Art. 3.

Norme particolari di inquadramento

I vincitori di concorsi, già banditi ed in corso di espletamento, per l'accesso alle qualifiche di funzionario direttivo, collaboratore, assistente, ausiliario specializzato ed ausiliario qualificato vengono inseriti dalla data di decorrenza giuridica dei risultati del concorso rispettivamente nel sesto, quinto, quarto, terzo e secondo livello funzionale di cui alla legge regionale 24 marzo 1980, n. 18.

Il personale inquadrato o inquadrabile ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 20 agosto 1979, n. 57, viene inserito nei livelli con riferimento alla posizione giuridica conseguita presso l'amministrazione di provenienza all'atto dell'inquadramento e sulla base della tabella di corrispondenza allegata alla presente legge.

Qualora gli enti di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora provveduto ad applicare agli interessati tutte le disposizioni sullo stato giuridico ed il trattamento economico vigenti presso gli enti medesimi al 29 dicembre 1978, l'inquadramento nei ruoli regionali è procrastinato sino a quando gli enti non hanno aggiornato le posizioni di stato giuridico del personale. Resta ferma la data di decorrenza dell'inquadramento prevista dall'art. 4 della legge regionale 20 agosto 1979, n. 57.

In tutti i casi previsti dal presente articolo, ai fini della determinazione della posizione economica nei rispettivi livelli, si applicano le norme di cui agli articoli 48 e 49 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18, concernente: « Norme per il recepimento dell'accordo relativo al personale delle regioni a statuto ordinario », avendo come riferimento, ove esistente, la situazione individuale alla data immediatamente antecedente a quella di decorrenza dell'inserimento nei livelli secondo le norme del presente articolo. Viene comunque assicurata l'acquisizione del trattamento iniziale del livello.

Al personale contemplato dall'art. 3 della legge regionale 20 agosto 1979, n. 57, nonché al personale assunto mediante concorso pubblico è attribuito il trattamento economico iniziale del livello.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 21 dicembre 1981

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 18 dicembre 1981.

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1981, n. 34.

Costituzione di una commissione consiliare di inchiesta sulla gestione dei fondi di cui alla legge regionale 29 dicembre 1978, n. 80, recante: « Provvidenze per il potenziamento ed il miglioramento degli esercizi alberghieri e degli impianti ed attrezzature complementari » ed alla legge regionale 29 dicembre 1978, n. 82, recante: « Norme di attuazione nella regione Lazio della legge nazionale 2 maggio 1976, n. 183: incremento e miglioramento degli esercizi ricettivi nonché degli impianti ed attrezzature complementari ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 9 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A norma dell'art. 13 dello statuto e dell'art. 96 del regolamento del consiglio regionale del Lazio è costituita una commissione consiliare di inchiesta allo scopo di indagare sulla gestione dei fondi di cui alle leggi regionali 29 dicembre 1978, n. 80 e 29 dicembre 1978, n. 82.

Art. 2.

La commissione di inchiesta è composta di quattordici consiglieri nominati dal presidente del consiglio regionale nei modi previsti dal punto 1 dell'art. 96 del regolamento del consiglio regionale del Lazio.

La commissione elegge nel proprio seno un presidente e due vice presidenti.

E' in facoltà del presidente della commissione disporre che le sedute abbiano luogo a porte chiuse.

In tutte le votazioni, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Art. 3.

La commissione di inchiesta, avvalendosi delle facoltà e dei poteri previsti ai punti 4, 5, 6 e 7 dell'art. 96 del regolamento del consiglio regionale deve accertare:

1) se nella gestione delle somme stanziate con le leggi 29 dicembre 1978, n. 80 e 29 dicembre 1978, n. 82, sono stati rispettati scrupolosamente i disposti degli articoli delle leggi stesse e la seconda norma transitoria dello statuto regionale e siano state altresì osservate le procedure previste dalle norme generali sulla contabilità dello Stato;

2) se le iniziative adottate nel corso della gestione siano rispondenti alle finalità di cui alle citate leggi 29 dicembre 1978, n. 80 e 29 dicembre 1978, n. 82, nonché della legge nazionale 2 maggio 1976, n. 183;

3) se le somme erogate siano state effettivamente ed interamente utilizzate e se ciò sia avvenuto in modo congruo alle deliberazioni della giunta regionale;

4) se e quali reali controlli degli organi politici e tecnici sono stati posti in atto per verificare concretamente la destinazione dei fondi, la loro utilizzazione, la loro concordanza con le finalità delle leggi;

5) quando, come, dove e con quali atti formali sono state assegnate le somme e se i destinatari avevano i requisiti previsti dalle leggi;

6) eventuali responsabilità di ogni tipo in ordine ad iniziative, decisioni e ogni altra attività, compresa quella di vigilanza e di controllo a tutti i livelli, connessa alla gestione, ivi compreso ogni comportamento, anche preliminare, che abbia permesso eventuali irregolarità.

Art. 4.

La commissione di inchiesta dovrà presentare al consiglio regionale la propria relazione conclusiva entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

Art. 5.

Il presidente del consiglio regionale provvederà a destinare all'ufficio di segreteria della commissione il personale e le attrezzature necessarie.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 21 dicembre 1981

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 18 dicembre 1981.

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1981, n. 35.

Norme transitorie in materia di edilizia scolastica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 9 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 16 febbraio 1981, n. 12, i programmi e gli interventi di edilizia scolastica, finanziati per le finalità delle leggi regionali 25 marzo 1977, n. 13, 12 luglio 1977, n. 27 e 17 aprile 1978, n 18 (art. 1, lettera *b*) con stanziamenti di bilancio di esercizi finanziari precedenti ed ancora in corso di esecuzione, sono disciplinati dalla normativa introdotta dalle predette leggi di finanziamento.

Fanno eccezione per i programmi e gli interventi di cui al comma precedente le procedure di erogazione dei finanziamenti, di verifica sulla attuazione dei programmi, di collaudo e di accertamento della misura dei finanziamenti per le quali si applica la legislazione vigente.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 21 dicembre 1981

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 18 *dicembre* 1981.

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1981, n. 36.

Orario per godere delle agevolazioni previste dalla legge regionale 20 giugno 1980, n. 73. Dimostrazione del reddito.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 9 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Gli utenti di cui alla lettera *a*) dell'art. 3 della legge regionale 20 giugno 1980, n. 73, hanno diritto alle agevolazioni previste per i viaggi, senza limitazioni di orario, nei giorni feriali e festivi sulle linee urbane ed extraurbane.

Essi dovranno essere muniti di apposite tessere rilasciate dall'A.CO.TRA.L. (Azienda consortile trasporti laziali) dietro presentazione di documentazione comprovante che il loro personale reddito non supera quello previsto dall'art. 14-*septies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

I benefici di cui alla legge regionale 20 giugno 1980, n. 73, sono estesi agli agenti del Corpo forestale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 21 dicembre 1981

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 18 *dicembre* 1981.

(634)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 luglio 1981, n. 27.

Sostituzione dell'art. 19 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 29 gennaio 1980, n. 3.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 22 *settembre* 1981)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, concernente: « Norme per la tutela delle acque da inquinamenti e per la disciplina degli scarichi »;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 29 gennaio 1980, n 3, con il quale è stato emanato il regolamento di esecuzione della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2836 del 22 maggio 1981, con la quale viene sostituito l'art. 19 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63;

Visti gli articoli 8 e 53 del testo unico delle leggi sullo statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 agosto 1972, n. 670;

In esecuzione della succitata delibera;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 19 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale in data 29 gennaio 1980, n. 3, è sostituito con l'articolo riportato nell'allegato, che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 23 luglio 1981

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1981
Registro n. 6, *foglio n.* 61

ALLEGATO

Art. 19 - *Serbatoi o contenitori di materiale inquinante di cui all'art.* 15 *della legge provinciale.* — 19.1. Al fine di prevenire fughe di oli minerali o altro materiale che possa contribuire all'inquinamento del suolo e delle acque superficiali e sotterranee, da installazioni di deposito, travaso e trattamento, sono da osservare le prescrizioni di cui ai seguenti commi.

19.2. I serbatoi interrati di oli minerali o altri materiali inquinanti devono essere inseriti in apposite vasche in conglomerato cementizio, dotate di rivestimento interno impermeabile ai materiali depositati, la cui tenuta deve poter essere verificata in qualsiasi momento.

19.3. La vasca di contenimento deve essere in calcestruzzo, armato o no, con pareti di spessore comunque non inferiore a 15 cm e calcolata in modo da evitare fessurazioni o deformazioni dovute a sollecitazioni del terreno; il conglomerato cementizio deve risultare impermeabile all'infiltrazione da parte di acque esterne.

La soletta armata superiore della vasca di contenimento deve presentare, oltre che la botola per il caricamento del serbatoio, anche un passo d'uomo per l'ispezione della vasca stessa, con idonei pioli di discesa.

I chiusini di ispezione e caricamento devono essere realizzati in modo da evitare infiltrazioni di acqua dall'esterno. Il fondo della vasca e le pareti fino ad una altezza minima corrispondente alla capacità totale dei serbatoi alloggiati, devono essere rivestite con uno strato impermeabile al materiale contenuto, applicato a regola d'arte per evitare fessurazioni o crepe.

Il fondo della vasca di contenimento deve presentare una pendenza del 2% verso la zona corrispondente al pozzello di ispezione.

In una vasca di contenimento interrata possono essere alloggiati non più di due serbatoi.

I serbatoi devono essere montati su selle rivestite in modo da evitare punti di corrosione e tali da mantenere i serbatoi sollevati di almeno 25 cm.

Nel caso in cui in una vasca di contenimento sia allogiato un unico serbatoio la cui capacità sia inferiore a 10.000 litri, gli spazi laterali tra il serbatoio ed i muri devono per due pareti adiacenti essere di almeno 60 cm e nei due lati opposti di almeno 20 cm.

Qualora la capacità del serbatoio sia pari o superiore a 10.000 litri o qualora in una vasca siano alloggiati più serbatoi deve essere lasciata una distanza di almeno 60 cm sia tra serbatoio e serbatoio, che tra serbatoi e pareti.

La distanza della generatrice superiore dei serbatoi dalla soletta deve essere di almeno 70 cm. Tale distanza è riducibile a 30 cm, qualora nella vasca sia alloggiato un unico serbatoio e la borola di caricamento della vasca di contenimento sia coassiale col passo d'uomo del serbatoio.

19.4. Su circostanziata richiesta dell'interessato può essere ammessa deroga alla disposizione relativa al numero di serbatoi che possono essere installati in una vasca di contenimento ed in generale alle disposizioni relative alla struttura di contenimento, da parte dell'assessore provinciale competente il quale si esprimerà, sentito il parere dell'ufficio per la tutela delle risorse naturali, purché sia comunque assicurata la possibilità di verifica in ogni momento della tenuta sia dei serbatoi che della struttura di contenimento in conglomerato cementizio mediante idonei dispositivi.

19.5. Per lo stoccaggio delle benzine o di sostanze altamente infiammabili devono essere adottati i necessari accorgimenti e dispositivi per evitare pericoli di incendi ed esplosioni.

19.6. Per i serbatoi non interrati e situati all'esterno di edifici devono essere previsti idonei bacini di ritenzione, generalmente in conglomerato cementizio, muniti di rivestimento impermeabile ai materiali depositati.

La capacità di bacino viene dimensionata come segue:

per un serbatoio: almeno 100% della capacità utile,
per due serbatoi: almeno 60% della capacità utile,
per 3 o 4 serbatoi: almeno 50% della capacità utile,
in ogni caso pero almeno il 100% del serbatoio più grande.

Le installazioni devono essere dotate di idonea copertura; in alternativa le acque pluviali devono poter essere scaricate dal bacino di ritenzione e fatte confluire in una vasca di raccolta per poi essere convenientemente trattate, nell'ipotesi di un loro contatto con materiali inquinanti.

19.7. Per impedire che eventuali perdite di liquidi si infiltrino nel sottosuolo, le aree di riempimento e di travaso di liquidi inquinanti devono essere impermeabilizzate e provviste di bacini di ritenzione stagni atti a contenere i liquidi sversati.

Ove non esista una copertura le acque piovane devono poter essere convogliate in una vasca di raccolta opportunamente dimensionata per poi essere convenientemente trattate.

19.8. I cunicoli e le condotte che si dipartono dai serbatoi devono essere realizzati in modo da ridurre al minimo il pericolo di inquinamento in caso di rotture ed in modo da consentire in ogni momento la verifica della tenuta degli stessi.

19.9. Per il deposito dello stallatico devono essere realizzate apposite platee impermeabili in calcestruzzo. La platee devono avere una pendenza non inferiore al 2%, in modo da rendere possibile il convogliamento del percolato in apposite vasche di raccolta.

Le vasche per il colaticcio o per liquami di origine zootecnica in genere, devono essere realizzate in conglomerato cementizio.

Il fondo e le pareti delle vasche devono essere rivestite con uno strato impermeabile al materiale contenuto, applicato a regola d'arte per evitare fessurazioni o crepe.

Il volume delle vasche deve essere dimensionato in relazione alla quantità di liquami prodotti ed al tempo di permanenza; dove non esiste copertura del deposito di stallatico e/o della vasca per il liquame o colaticcio, le vasche devono essere dimensionate in modo tale da contenere anche le acque meteoriche.

Le norme di cui al presente punto 9 trovano applicazione per tutti i depositi di stallatico di nuova realizzazione. Per depositi di stallatico esistenti, l'adeguamento a tali norme è obbligatorio unicamente quando trattasi di depositi relativi ad aziende zootecniche industrializzate o ad aziende zootecniche con un numero di capi pari o superiore a 50 U.B.A. (Unità bestiame adulto). L'adeguamento è infine obbligatorio anche per

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

aziende zootecniche non industrializzate con numero di capi inferiore a 50 U.B.A., qualora i depositi di stallatico determinino un pericolo di inquinamento per acque superficiali o sotterranee.

La definizione di aziende zootecniche industrializzate, nonché i fattori di conversione per il calcolo delle U.B.A. sono riportati nell'allegato 4.

Sono fatte salve, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 44 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12.

19.10. L'installazione di tutti i nuovi depositi e serbatoi di materiali inquinanti di capacità superiore a 500 litri deve essere autorizzata.

L'interessato deve presentare domanda al sindaco del comune territorialmente interessato, con progetto e relazione dei manufatti di deposito e delle opere accessorie.

Nella relazione devono essere indicate in dettaglio le caratteristiche qualitative e quantitative dei materiali depositati, le caratteristiche del serbatoio e degli eventuali dispositivi accessori.

Nel caso di depositi di capacità complessiva non superiore a 15.000 litri per combustibili liquidi destinati al riscaldamento di edifici sia civili che industriali e nel caso di depositi di stallatico inerenti ad aziende zootecniche non industrializzate con un numero di capi inferiore a 50 U.B.A., alla domanda di autorizzazione provvede direttamente il sindaco.

In tutti gli altri casi, o quando viene richiesta l'applicazione della deroga di cui al precedente comma quarto, il sindaco trasmette gli atti all'assessore provinciale competente, il quale si esprimerà sentito il parere dell'ufficio per la tutela delle risorse naturali.

Per la presentazione e l'esame dei progetti, per l'effettuazione dei collaudi, per il rilascio delle autorizzazioni e per gli eventuali ricorsi valgono gli stessi termini di tempo previsto per i nuovi scarichi dagli articoli 7 e 9 della legge provinciale e dagli articoli 10 e 12 del presente regolamento. Sugli eventuali ricorsi si esprime la II sezione del comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali.

All'atto della richiesta di collaudo da parte dell'interessato, deve essere allegata una dichiarazione nella quale risulti che le opere sono state realizzate nel rispetto di tutte le normative vigenti; deve essere inoltre fornito un attestato della ditta costruttrice di aver eseguito con esito positivo le verifiche della struttura per la tenuta, sia del serbatoio interno che della vasca di contenimento.

Il collaudo consiste nell'accertamento della corrispondenza delle opere al progetto approvato.

A seguito del collaudo favorevole viene rilasciata l'autorizzazione definitiva all'esercizio.

19.11. Tutti i depositi di materiali inquinanti possono essere in qualsiasi momento oggetto di revisione o controllo da parte dell'autorità competente.

19.12. Entro il termine che verrà stabilito all'atto dell'autorizzazione di cui sotto, termine che comunque non potrà superare i dieci anni, tutti i depositi esistenti di materiali inquinanti dovranno essere adeguati alle disposizioni della legge provinciale e del presente regolamento.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento tutti i proprietari di depositi di materiali inquinanti di capacità superiore a 500 litri, fatta eccezione per i depositi di stallatico relativi ad allevamenti zootecnici non industrializzati, sono tenuti a presentare al sindaco del comune interessato domanda di autorizzazione per il deposito o di rinnovo della stessa, nel caso che questa sia già stata ottenuta.

Alla domanda devono essere allegati relazione, e, se esistente, progetto delle installazioni, con i dati sull'età e le caratteristiche dei serbatoi, delle vasche di contenimento e dei dispositivi accessori, nonché dei materiali depositati.

Per i depositi di materiali combustibili di capacità complessiva inferiore a 15.000 litri, sulla domanda provvede direttamente il sindaco, comunicando all'interessato le modalità ed i termini per l'adeguamento dei depositi alle prescrizioni della legge provinciale e del presente regolamento, ovvero quando questi sulla base della documentazione fornita si ritengono già adeguati, le disposizioni per il collaudo, a seguito del quale il deposito potrà essere autorizzato in via definitiva.

In tutti gli altri casi il sindaco trasmette gli atti all'assessore provinciale competente, il quale si esprimerà, sentito il parere dell'ufficio per la tutela delle risorse naturali.

Per la presentazione e l'esame dei progetti, per l'effettuazione dei collaudi, per il rilascio delle autorizzazioni e per gli eventuali ricorsi valgono gli stessi termini di tempo previsti per i nuovi scarichi dagli articoli 7 e 9 della legge provinciale e dagli articoli 10 e 12 del presente regolamento. Sugli eventuali ricorsi si esprime la II sezione del comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali.

ALLEGATO 4

Un'azienda zootecnica si definisce industrializzata, quando in relazione alla superficie agricola che la stessa coltiva, per ogni ettaro vengono allevati più di 5 U.B.A. (Unità bestiame adulto).

Per la determinazione delle U.B.A. si applicano le seguenti equivalenze:

1 cavallo (sopra i 2 anni)	1	U.B.A.
1 puledro (fino a 2 anni)	0,7	»
1 bovino (sopra i 2 anni)	1	»
1 bovino (1-2 anni)	0,7	»
1 vitello (sotto 1 anno)	0,3	»
1 maiale da allevamento	0,3	»
1 maiale da ingrasso	0,16	»
1 pecora	0,10	»
1 capra	0,10	»
1 coniglio	0,005	»
1 pollo	0,004	»

Esempio di calcolo.

Un'azienda zootecnica con 20 mucche di età superiore a 2 anni, 30 vitelloni di età compresa tra 1 e 2 anni, 10 maiali da allevamento, 30 maiali da ingrasso e 100 galline ha

$$20 \cdot 1 + 30 \cdot 0,7 + 10 \cdot 0,3 + 30 \cdot 0,16 + 100 \cdot 0,004 = 49,2 \text{ U.B.A.}$$

(626)

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820430)